



**PRIMO RAPPORTO ITALIANO DI  
REFERENZIAZIONE DELLE QUALIFICAZIONI  
AL QUADRO EUROPEO  
EQF**

*dicembre 2011*

## Sommario

<b>GUIDA ALLA LETTURA DEL RAPPORTO NAZIONALE DI REFERENZIAZIONE</b>	<b>5</b>
<b>INTRODUZIONE AL PROCESSO EUROPEO EQF</b>	<b>7</b>
<b>SEZIONE 1 – IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE</b>	<b>12</b>
<b>1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	<b>13</b>
1.1. IL GOVERNO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	13
1.2. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	13
1.3 IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE	16
1.4 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE	16
1.5 IL SECONDO CICLO: IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IeFP)	18
1.6 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE POST QUALIFICA E POST DIPLOMA	21
1.7 L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE	22
1.8 L'ISTRUZIONE SUPERIORE	25
1.8.1 Istruzione superiore universitaria	26
1.8.2 Istruzione superiore non universitaria	29
1.9 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI	33
1.10 L'APPRENDISTATO	34
1.11 LA FORMAZIONE CONTINUA	37
1.12 L'OFFERTA PRIVATA DI FORMAZIONE	39
<b>2. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI</b>	<b>41</b>
2.1 LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE	42
2.1.1 Le professioni ordinistiche	42
2.1.2 Le professioni riservate agli iscritti ad elenchi	43
2.1.3 Le professioni regolamentate non intellettuali	43
2.2 LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE	44
<b>RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SEZIONE 1</b>	<b>45</b>
<b>3. ESPERIENZE DI VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI</b>	<b>46</b>
3.1 STATO DELL'ARTE A LIVELLO NAZIONALE	46
3.2 LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI A LIVELLO REGIONALE	48
3.2.1 Validazione degli apprendimenti non formali e informali nei sistemi regionali di certificazione	49
3.2.2 Validazione degli apprendimenti non formali e informali in funzione del riconoscimento di crediti formativi	51
3.2.3 Validazione degli apprendimenti non formali e informali nei sistemi per il lavoro	52
3.3 LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI IN SPECIFICI PROGETTI E AZIONI SETTORIALI	53
<b>SEZIONE 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO</b>	<b>55</b>
<b>1. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA AUTORITÀ COMPETENTI PUBBLICHE</b>	<b>56</b>
1.1 TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE	57

1.1.1 Titoli acquisibili attraverso i percorsi dell'istruzione secondaria di I e II grado	57
1.1.2 Qualifiche, diplomi, certificati dell'istruzione e formazione professionale	59
1.1.3 Qualifiche, diplomi, certificati della formazione professionale	59
1.1.4 Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore	59
1.1.5 Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore universitaria	60
1.1.6 Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione Superiore non Universitaria: AFAM e altri Istituti	65
1.1.7 Titoli, qualifiche e certificazioni in apprendistato	74
1.2 LE QUALIFICAZIONI NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI	75
1.2.1 Le abilitazioni per le professioni regolamentate e le autorità competenti	75
<b>2. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA SOGGETTI PRIVATI</b>	<b>78</b>
<b>SEZIONE 3 - REFERENZIAZIONE ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO</b>	<b>80</b>
<b>1. QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO REFERENZIABILI ALL'EQF (stesura in bozza per la consultazione)</b>	<b>81</b>
1.1 I CRITERI BASE E IL QUADRO SINOTTICO DI REFERENZIAZIONE	81
<b>2. CRITERI E PROCEDURE PER LA SUCCESSIVA INCLUSIONE DI QUALIFICAZIONI NELL'EQF (BOZZA)</b>	

## Premessa

La prima versione del Rapporto di referenziazione EQF dell'Italia nasce in risposta a quanto richiesto dalla Raccomandazione EQF del 2008 della Commissione Europea.

Il gruppo tecnico che ha curato la redazione del Rapporto è composto da rappresentanti del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e da ricercatori Isfol.

Il Rapporto (versione 1) è stato presentato alle Regioni e alle Parti Sociali ed è stato oggetto di osservazioni e di confronto.

In particolare, a seguito di alcuni incontri, le Regioni hanno espresso la propria accettazione di massima dell'impostazione iniziale del Rapporto, chiedendo contestualmente l'avvio di un lavoro congiunto e serrato per l'implementazione e successiva integrazione del Rapporto stesso.

Infatti nella presente versione del Rapporto non sono ancora contemplate le peculiarità di quei sistemi territoriali che assumono come criterio fondamentale per la referenziazione i risultati di apprendimento, indipendentemente dagli ambiti di acquisizione degli stessi.

Come gli altri Paesi dell'Unione Europea, quindi, anche l'Italia prospetta un lavoro in progress, che produrrà diverse versioni del Rapporto stesso.

In questa prospettiva, le successive versioni si arricchiranno delle qualification rilasciate dai singoli sistemi regionali e la struttura stessa dell'attuale Rapporto potrà essere adattata e rivista in funzione degli esiti del lavoro che i Ministeri e le Regioni implementeranno in condivisione.

Il Rapporto (versione 1) contiene nella sezione 1 un'analisi di tutti i sistemi e i sottosistemi educativi, formativi e professionali che prevedono il rilascio di titoli, qualifiche, certificazioni, abilitazioni da parte di un'Autorità competente (Stato e Regioni). Non sono stati invece considerati i sistemi di codifica e classificazione del lavoro e delle professioni ove questi non producano alcuna certificazione rilasciata da Autorità competente, in linea con quanto stabilito dalla Commissione Europea – DG Educazione e Cultura.

La sezione 2 comprende la mappatura delle qualification formali pubbliche e frutto di Accordi Stato-Regioni, rilasciate nell'ambito di ciascuno dei sub-sistemi analizzati nella sezione 1. Non sono state invece ancora analizzate le qualificazioni pubbliche regionali non oggetto di Accordi Stato-Regioni, la cui referenziazione deve essere a cura di ciascuna Regione nel suo ruolo di Autorità competente, sulla base dei criteri di referenziazione contenuti nella Raccomandazione EQF; ulteriore ambito di successiva integrazione è costituito dalla mappatura delle attestazioni rilasciate per le acquisizioni ottenute nei sistemi dell'apprendimento informale e non formale.

Infine la sezione 3 contiene il Quadro di Referenziazione relativo alle qualification pubbliche formali e alle abilitazioni professionali, dove il livello EQF per le professioni coincide con quello della qualification richiesta dalla normativa italiana per accedere alla professione stessa. Tale sezione deve essere integrata con la referenziazione delle qualificazioni regionali (non a valenza nazionale) e con la definizione dei criteri e delle procedure per la successiva inclusione di qualificazioni nell'EQF.

## GUIDA ALLA LETTURA DEL RAPPORTO NAZIONALE DI REFERENZIAZIONE

Nell'impostazione generale del presente Rapporto di referenziazione si è tenuto conto in primo luogo dell'obiettivo primario del disegno EQF, ovvero quello di correlare in un unico quadro europeo tutte le *qualification* relative a percorsi formali e non formali di apprendimento, rilasciate nei diversi Paesi.

L'accezione di *qualification*, contenuta nella Raccomandazione EQF, ha poi ancor più orientato le scelte strutturali effettuate; la *qualification* è infatti definita come il «risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando un'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti».

Ancora più nello specifico una *qualification*, per essere collegabile al quadro EQF, deve essere collocabile in uno degli 8 livelli EQF (per coerenza dei suoi standard agli indicatori di *Learning Outcomes* corrispondenti) e deve avere, nella sua normativa, standard formulati in termini di risultati dell'apprendimento.

Da tali criteri è evidente come non sia stato possibile ricomprendere da subito nel Quadro di referenziazione nazionale l'intero panorama di offerta di istruzione e formazione con tutte le qualificazioni rilasciate.

Il complesso processo di referenziazione all'EQF si è articolato nelle seguenti fasi:

- una prima fase di analisi dell'esistente, in cui si sono considerati e analizzati tutti i sistemi e i sottosistemi educativi, formativi e professionali che prevedono il rilascio di titoli, qualifiche, certificazioni, abilitazioni da parte di un'autorità competente. Non sono stati invece considerati i sistemi di codifica e le classificazione del lavoro e delle professioni ove questi non avessero prodotto certificazioni rilasciate da autorità competenti;
- una seconda fase in cui è stata effettuata la mappatura delle *qualification* rilasciate nell'ambito di ciascuno dei sub-sistemi precedentemente analizzati. Questa mappatura si è configurata ben più ampia del ventaglio di *qualification* successivamente referenziate al Quadro, perché già coerenti con l'approccio per *Learning Outcomes* e agli altri criteri di referenziazione stabiliti a livello europeo;
- una terza fase di effettiva referenziazione delle *qualification* coerenti ai criteri EQF e la definizione dei criteri e procedure di futura inclusione per lo sviluppo e l'aggiornamento del Quadro.

Da queste scelte metodologiche è scaturita la struttura "conica" del Rapporto, tale che a partire da una rappresentazione completa del sistema nazionale (e di tutti i sub-sistemi) di istruzione e formazione, si è andati a convergere sulle singole tipologie di qualificazioni rilasciate fino ad un focus ancora più mirato sugli oggetti ad oggi referenziabili ad EQF.

Il Rapporto consta, quindi, di un capitolo di inquadramento del processo EQF dal titolo *INTRODUZIONE AL PROCESSO EUROPEO EQF* a cui seguono tre sezioni che raggiungono un progressivo livello di profondità rispetto alle specifiche tecniche e ai criteri di EQF:

- la SEZIONE 1 *IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO PERMANENTE* contiene una descrizione generale dei diversi sistemi educativi, formativi e professionali

presenti in Italia, descrizione inclusiva di tutti i sistemi e sotto-sistemi che generano percorsi di apprendimento educativo, professionale, formale e non formale;

- la SEZIONE 2 *QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO* è dedicata a illustrare le principali qualificazioni (ovvero titoli, certificati, ecc.) rilasciate ad oggi nell'ambito del sistema di apprendimento permanente e delle sue principali caratteristiche. Ciò riduce in parte il campo di analisi poiché nei diversi sistemi e sub-sistemi descritti nella prima sezione non tutti i percorsi producono una qualificazione in conformità con la definizione europea di tale concetto;
- la SEZIONE 3 *REFERENZIAMENTO ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO* contiene una esplicitazione dei criteri di referenziazione all'EQF e una Tabella di referenziazione delle qualificazioni italiane ad oggi collocabili nel quadro. Questa sezione contiene anche i criteri e le procedure per la successiva inclusione di qualificazioni, nella prospettiva di sviluppo del Quadro.

Al fine di migliorare la leggibilità e la comprensione del presente documento si precisa che è stata utilizzata una distinzione terminologica e semantica tra Qualifica e qualificazione.

Per qualificazione infatti, nel presente Rapporto, si intende riferirsi alla traduzione del concetto inglese di *qualification*, ovvero ogni titolo e certificazione rilasciata da un'autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute.

Si lascia invece al termine Qualifica il significato che questo ha nel contesto del sistema educativo e formativo italiano senza peraltro riferimento all'analogo termine utilizzato in ambito contrattuale.

Pertanto la Qualifica d'ora in avanti indicherà lo specifico titolo così denominato nel nostro sistema, mentre per qualificazione/i s'intenderà genericamente denominare, in coerenza con la Raccomandazione EQF 2008, l'insieme di titoli e certificazioni presenti nel complesso del sistema educativo, formativo e professionale.

## INTRODUZIONE AL PROCESSO EUROPEO EQF

La definizione dell'*European Qualification Framework* (EQF), con Raccomandazione del 23 aprile 2008, rappresenta un passaggio decisivo all'interno di un complesso processo, di cui il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 rappresenta sostanzialmente e anche simbolicamente il punto di avvio.

Sulla base della comune esigenza di far fronte a problematiche nuove, derivanti da rapidi cambiamenti economici, sociali, tecnologici e dal continuo bisogno di rinnovamento delle competenze dei cittadini lavoratori, i Paesi europei decidono di puntare insieme sullo sviluppo dei propri sistemi di istruzione e formazione per accrescere il livello di competitività dell'Europa. Con Lisbona si apre una prospettiva di stretta cooperazione in materia di istruzione e formazione professionale fra gli Stati membri.

La dialettica fra Paesi fa emergere un panorama complesso e multiforme, caratterizzato da significative differenze: la realtà europea, dal punto di vista delle opportunità di istruzione, formazione e lavoro, è ancora solo virtualmente fruibile in senso globale, a causa della mancanza di trasparenza di titoli e qualifiche e della carenza di disposizioni che permettano ai cittadini di trasferire le proprie competenze da un sistema all'altro. Per far fronte a questa situazione e con l'idea guida di realizzare uno spazio europeo dell'apprendimento permanente (*lifelong learning*), le linee di principio definite a Lisbona vengono progressivamente tradotte in obiettivi concreti:

- incoraggiare la mobilità e l'apprendimento permanente attraverso la messa in trasparenza di titoli, qualifiche e competenze;
- migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e formazione professionale;
- favorire l'accesso personalizzato di tutti i cittadini ai percorsi di istruzione e formazione superiore attraverso il riconoscimento e la validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- facilitare il trasferimento dei risultati dell'apprendimento da un sistema all'altro;
- definire un codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione basato sui risultati dell'apprendimento.

Per realizzare l'obiettivo "trasparenza" si delinea la prospettiva di un quadro unico per la trasparenza di titoli, qualifiche e competenze. L'esito di questo processo è la Decisione n. 2241/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, con la quale viene istituito il Quadro unico europeo per la trasparenza Europass.

In funzione dell'obiettivo "qualità", a partire dal Documento del Consiglio dell'Unione europea del maggio 2004, con il quale gli Stati membri e la Commissione vengono invitati a promuovere un quadro comune di garanzia della qualità in tema di istruzione e formazione, nel 2005 vengono elaborate le linee guida per l'assicurazione della qualità nell'ambito dell'istruzione superiore (ESG) e si definisce l'*European Quality Assurance Register* (EQAR). Nell'ambito della VET è formalmente lanciato il 20 maggio 2009 l'*European Quality Assurance Reference Framework* (EQARF).

In funzione dell'obiettivo "riconoscimento e validazione dell'apprendimento non formale e informale", nel maggio 2004 vengono definiti i Principi comuni europei concernenti l'individuazione e la convalida dell'apprendimento non-formale e informale.

Per la definizione di un "approccio comune per il trasferimento dei risultati dell'apprendimento" si comincia a lavorare dal 2002, con la prima Proposta della Commissione europea su un sistema di trasferimento di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET). L'ECVET, ispirato all'impianto ECTS (*European credit transfer system*) già in uso in ambito accademico (HE), deve consentire il trasferimento e la capitalizzazione dei risultati dell'apprendimento in caso di transizione da un contesto di apprendimento ad un altro o di passaggi fra sistemi VET diversi. Il processo di costruzione del sistema ECVET si conclude con la Raccomandazione del 18 giugno 2009.

Per quanto riguarda invece l'obiettivo di realizzare un "codice di riferimento comune per i sistemi di istruzione e formazione" è il Quadro europeo EQF, coerentemente con l'*EHEA Framework of qualifications of the European Higher Education* (adottato a Bergen nel maggio del 2005 nel solo contesto dell'Istruzione superiore) la risposta, trasversale a tutti i sistemi, messa a punto in Europa per:

- semplificare la comunicazione fra gli attori coinvolti nei processi di istruzione e formazione dei diversi Paesi e all'interno di ciascun Paese;
- permettere la traduzione, il posizionamento e il confronto tra differenti esiti dell'apprendimento, consentendo il trasferimento e la spendibilità di titoli, qualifiche e competenze anche al di fuori del Paese in cui sono stati conseguiti;
- facilitare il *matching* tra i bisogni espressi dal mercato del lavoro e le opportunità di istruzione e formazione offerte nei diversi Paesi;
- sostenere i processi di validazione dell'apprendimento non formale e informale;
- fungere da riferimento comune per la qualità e lo sviluppo di istruzione e formazione;
- contribuire allo sviluppo di qualifiche a livello settoriale;
- stimolare e guidare riforme e sviluppo di nuove strutture nazionali di qualificazione.

Con una struttura complessa come quella EQF si vuole realizzare un'azione di facilitazione che si possa esprimere verso diverse categorie di beneficiari:

- verso le Istituzioni dei diversi Paesi europei, consentendo una maggiore possibilità di comunicazione e rendendo maggiormente permeabili i sistemi di istruzione e formazione;
- verso gli studenti e i cittadini in generale, garantendo un maggior livello di "portabilità" dei propri titoli, qualifiche e competenze, in funzione di una più ampia possibilità di vagliare le proposte di istruzione e formazione e le opportunità lavorative dei diversi Paesi europei;
- verso le imprese, rendendo più dinamico il mercato del lavoro e facilitando la costituzione di una forza lavoro europea mobile e flessibile.

E' nel marzo 2005 che viene promossa e poi avviata una consultazione tra gli Stati membri, per valutare la prospettiva di istituzione del Quadro europeo EQF e riflettere sul possibile impatto sui vari sistemi nazionali di una meta-struttura di referenziazione delle diverse *qualification* nazionali.

Sulla base delle conclusioni del processo di consultazione, il 5 settembre 2006 è stata presentata dalla Commissione una Proposta di Raccomandazione sulla realizzazione dell'EQF, per poi arrivare alla definitiva Raccomandazione dell'aprile 2008.

La Raccomandazione EQF enuclea i diversi campi di intervento in cui viene richiesto il coinvolgimento attivo degli Stati membri. Nello specifico ai Paesi si chiede di:

- usare l'EQF come strumento di riferimento per confrontare i livelli delle *qualification* (“qualificazioni” come insieme di attestati di qualifica, diplomi, ecc.) rilasciate nei diversi sistemi nazionali, promuovere l'apprendimento permanente e le pari opportunità nella società basata sulla conoscenza, nonché consentire l'ulteriore integrazione del mercato del lavoro europeo nel rispetto della ricca diversità fra sistemi;
- rapportare i sistemi nazionali delle “qualificazioni” all'EQF entro il 2010, sviluppando ove opportuno, quadri nazionali delle “qualificazioni”, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali;
- adottare misure, se del caso, affinché entro il 2012 tutti i nuovi certificati e i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengano un chiaro riferimento, in base ai sistemi nazionali delle “qualificazioni”, all'appropriato livello EQF;
- adottare un approccio basato sui risultati dell'apprendimento nel definire e descrivere le “qualificazioni” e promuovere la convalida dell'apprendimento non formale e informale, secondo i principi europei comuni concordati nelle conclusioni del Consiglio del 28 maggio 2004, prestando particolare attenzione ai cittadini più esposti alla disoccupazione o a forme di occupazione precarie, per i quali tale approccio potrebbe contribuire ad aumentare la partecipazione all'apprendimento permanente e l'accesso al mercato del lavoro;
- promuovere e applicare i principi di garanzia della qualità nell'istruzione e nella formazione al momento di correlare le “qualificazioni” relative all'istruzione superiore e all'istruzione e formazione professionale previste nei sistemi nazionali delle “qualificazioni” all'EQF;
- designare punti nazionali di coordinamento, collegati alle strutture e alle condizioni specifiche degli Stati membri, che sostengano e, unitamente ad altre autorità nazionali competenti, orientino la correlazione tra sistemi nazionali delle “qualificazioni” e il Quadro europeo EQF, per promuovere la qualità e la trasparenza di tale correlazione.

In particolare, sulla base di quanto indicato nella Raccomandazione, i punti nazionali di coordinamento dovrebbero svolgere le seguenti funzioni:

- correlare i livelli delle “qualificazioni” previsti dai sistemi nazionali a quelli del Quadro europeo EQF;
- assicurare che il metodo usato per correlare i livelli delle “qualificazioni” nazionali al Quadro europeo EQF sia trasparente, onde facilitare i raffronti, da un lato, e assicurare che le decisioni che ne derivano vengano pubblicate, dall'altro;
- fornire alle parti interessate accesso alle informazioni e orientamenti sul collegamento stabilito tra le “qualificazioni” nazionali e il Quadro europeo EQF attraverso i sistemi nazionali delle “qualificazioni”;
- promuovere la partecipazione di tutte le parti interessate, compresi, conformemente

alla legislazione e alle prassi nazionali, gli istituti di istruzione superiore, gli istituti di istruzione e formazione professionale, le parti sociali, i settori e gli esperti in materia di comparazione e uso delle “qualificazioni” a livello europeo.

Da un punto di vista tecnico l'EQF è una griglia di referenziazione, funzionale a mettere in relazione e posizionare le diverse *qualification* rilasciate nei Paesi membri; il confronto si basa su livelli comuni di riferimento, correlati a *learning outcome* (risultati dell'apprendimento) e collocati in una struttura ad otto livelli. La struttura a livelli permette di articolare secondo un ordine crescente - dalla minima alla massima complessità - i risultati dell'apprendimento raggiungibili nell'arco di vita, attraverso percorsi non solo formali, ma anche non formali e informali.

Successivamente alla Raccomandazione 2008 sono stati definiti i seguenti 10 criteri e procedure per la referenziazione all'EQF dei sistemi nazionali delle “qualificazioni”:

1. Le responsabilità e/o la competenza giuridica di tutti i pertinenti organismi nazionali coinvolti nel processo di referenziazione, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, sono chiaramente definite e rese pubbliche dalle competenti autorità pubbliche.
2. L'esistenza di un legame chiaro e dimostrabile tra i livelli di qualificazione, presenti nel quadro nazionale o nel sistema nazionale, e i descrittori dei livelli del Quadro Europeo EQF.
3. Il quadro nazionale delle “qualificazioni” o il sistema nazionale delle “qualificazioni” e le relative “qualificazioni” sono basati sul principio e sull'oggettività dei risultati dell'apprendimento; sono inoltre correlati alle disposizioni per la convalida degli apprendimenti non formali ed informali e, dove esistono, ai sistemi dei crediti.
4. Le procedure per l'inclusione delle “qualificazioni” nel quadro nazionale o per descrivere la posizione delle “qualificazioni” nel sistema nazionale delle “qualificazioni” sono trasparenti.
5. Il/I sistema/i nazionale/i di garanzia della qualità per l'istruzione e la formazione fa/fanno riferimento al quadro nazionale delle “qualificazioni” o al sistema nazionale delle “qualificazioni” ed è/sono coerente/i con i pertinenti principi e linee guida europei (come indicati nell'allegato 3 alla Raccomandazione).
6. Il processo di referenziazione includerà gli accordi sottoscritti dai pertinenti organismi di garanzia della qualità.
7. Il processo di referenziazione dovrà coinvolgere esperti internazionali.
8. La/Le autorità competente/i nazionale/i dovrà/dovranno certificare la referenziazione al Quadro Europeo EQF del quadro nazionale o del sistema nazionale. Un rapporto esauriente, che esplicita la referenziazione e le prove che la sostengono, sarà pubblicato dalla/dalle autorità competente/i nazionale/i, ivi compreso il Punto Nazionale di Coordinamento, e dovrà riferirsi distintamente a ciascuno dei criteri.
9. La piattaforma ufficiale del Quadro Europeo EQF pubblicherà un elenco pubblico degli stati membri che hanno confermato di aver completato il processo di referenziazione, comprensivo dei collegamenti ai rapporti di referenziazione completati.
10. In seguito al processo di referenziazione e nel rispetto delle scadenze fissate nella Raccomandazione, tutti i nuovi certificati, nonché i documenti Europass rilasciati dalle autorità competenti contengono un chiaro riferimento, tramite il sistema nazionale delle “qualificazioni”, al livello appropriato del Quadro Europeo EQF.

L'enfasi che i criteri e le procedure pongono sulla trasparenza e sulla comparabilità deriva dal fatto che il successo finale dell'EQF dipenderà dalla capacità dei Paesi partecipanti di referenziare a questo i propri sistemi e livelli delle "qualificazioni" in modo dimostrabile, esplicito e difendibile. L'intenzione è di far sì che tutti coloro che consulteranno le informazioni pubblicate sul processo di referenziazione, in particolare coloro che non hanno familiarità con le "qualificazioni" di un Paese, siano in grado di giudicarne la validità.

Inoltre, i criteri e le procedure riflettono l'importanza di alcune caratteristiche chiave del Quadro Europeo, che riguardano:

- l'importanza fondamentale dell'approccio per risultati dell'apprendimento (criterio 3);
- la forza della relazione tra il Quadro Europeo EQF e il quadro sviluppato nell'ambito del Processo di Bologna (*Overarching framework of qualifications of the European Higher Education Area - EHEA Framework*): l'insieme dei criteri e delle procedure per la referenziazione al Quadro Europeo EQF è stato modellato sull'analogo insieme di criteri sviluppato per verificare la compatibilità del quadro nazionale delle "qualificazioni" dell'istruzione superiore con l'*EHEA Framework*.
- il principio che i quadri delle "qualificazioni" e, più in generale, i sistemi delle "qualificazioni" dovrebbero essere basati su ben sviluppati e robusti sistemi di garanzia della qualità (criteri 5 e 6).

**Sezione 1 – IL SISTEMA DELL'APPRENDIMENTO  
PERMANENTE**

## **1. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

### **1.1. IL GOVERNO DEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Per quanto riguarda il sistema di istruzione italiano, la responsabilità generale spetta al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), che opera a livello centrale, mentre a livello locale operano gli Uffici Scolastici Regionali (USR) e Provinciali (USP). Le Regioni e Province Autonome hanno competenze in materia di programmazione dell'offerta di istruzione e formazione, programmazione della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, determinazione del calendario scolastico, contributi alle scuole non statali.

In base alla legge n.59 del 15 marzo 1997, le scuole hanno autonomia didattica, organizzativa e di ricerca, sperimentazione e sviluppo. Non hanno tuttavia autonomia finanziaria.

La Costituzione stabilisce che lo Stato ha l'obbligo di offrire un sistema di istruzione statale, ma prevede anche l'esistenza di scuole non statali che possono essere di due tipologie: paritarie e non-paritarie. Le prime sono gestite da privati o da Enti pubblici, alle quali è stata riconosciuta la parità sulla base di determinati requisiti; le seconde, al contrario, sono quelle che non hanno richiesto la parità o che non hanno i requisiti previsti dalla legge per richiederla. Non possono rilasciare quindi titoli di studio aventi valore legale.

La Legge costituzionale n. 3 del 2001 affida allo Stato, quindi, la responsabilità delle norme generali e la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione. L'istruzione è materia concorrente tra Stato-Regioni, mentre spetta alle Regioni la competenza esclusiva in materia di istruzione e formazione professionale. Le Regioni esercitano le competenze anche delegando e trasferendo funzioni e compiti alle Province.

In sintesi, quindi, gli attori coinvolti nel quadro di governo del sistema di istruzione e formazione in Italia possono essere così rappresentati:

- il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha compiti di definizione generale dei principi e dei livelli essenziali del sistema di istruzione;
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definisce e garantisce i livelli essenziali delle prestazioni riferiti al sistema della formazione professionale;
- le Regioni e le Province autonome hanno esclusiva giurisdizione sull'istruzione e formazione professionale sia per quanto riguarda la programmazione che la gestione ed erogazione dell'offerta formativa;
- le parti sociali contribuiscono a definire e realizzare le politiche attive del lavoro, soprattutto per quanto riguarda il campo della formazione professionale.

### **1.2. IL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

Per rappresentare e descrivere il sistema di qualificazione e certificazione degli apprendimenti acquisiti nei contesti formali si è scelto di fare generale riferimento alle categorie utilizzate da Eurydice, la rete di informazione sull'istruzione in Europa; tuttavia, sono state introdotte alcune variazioni al fine di facilitare la lettura dell'articolata offerta

educativa in Italia e facilitarne la comprensione rispetto ai sistemi educativi degli altri Paesi europei.

In riferimento ad alcune filiere formative, in questa descrizione del sistema verrà illustrato in parte lo stato dell'arte, così come si rileva al momento della redazione di questo contributo; tuttavia verranno considerate attentamente anche le numerose novità introdotte dalle recenti riforme in ambito educativo. Come è noto, infatti, è stata approvata la riforma della scuola secondaria di II grado attraverso i Regolamenti sui licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali che definiscono il profilo del II ciclo d'istruzione. Inoltre, al momento, è in fase di riorganizzazione anche il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) con l'istituzione del doppio canale di percorsi IFTS e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS), come pure l'introduzione della possibilità di assolvere, dopo i 15 anni, una parte dell'obbligo di istruzione attraverso l'apprendistato. Anche l'educazione degli adulti, realizzata dai Centri Territoriali Permanenti (CTP) è in fase di riforma attraverso i Centri provinciali di Istruzione per gli adulti.

Il sistema educativo italiano è organizzato nel modo seguente<sup>1</sup>:

- Scuola dell'infanzia (dai 3 ai 6 anni di età), non obbligatoria, che prevede una durata di 3 anni;
- Primo ciclo di istruzione (si veda 1.3), suddiviso in scuola primaria, che prevede una durata di 5 anni (dai 6 agli 11 anni), e in scuola secondaria di primo grado, che dura 3 anni (dagli 11 ai 14 anni);
- Secondo ciclo di istruzione (si veda 1.5), costituito da:
  - il sistema dell'istruzione secondaria superiore attraverso le scuole secondarie di secondo grado, della durata di 5 anni (dai 14 ai 19 anni). Appartenevano a questo percorso i licei, gli istituti tecnici, gli istituti professionali, gli istituti d'arte; dall'anno 2010-2011 l'offerta di istruzione secondaria superiore prevede licei e istituti tecnici e professionali riformati (si veda 1.5, Tab.1,2,3 );
  - il sistema dell'istruzione e formazione professionale attraverso i percorsi di istruzione e formazione professionale triennali (14-17 anni) e quadriennali (14-18), di competenza regionale, rivolti ai giovani che hanno concluso il primo ciclo di istruzione. Al momento i percorsi quadriennali sono presenti solo in alcune Regioni (1.5).

L'istruzione obbligatoria (si veda 1.4) prevede una durata di 10 anni (dai 6 ai 16 anni di età), e comprende il primo ciclo di istruzione e i primi due anni della scuola secondaria di secondo grado (statale e paritaria) o dei percorsi triennali o quadriennali d'istruzione e formazione professionale di competenza regionale sopra descritti.

Inoltre, tutti i giovani, assolto l'obbligo di istruzione fino a 16 anni, non possono comunque abbandonare il sistema educativo in quanto hanno il diritto/dovere d'istruzione e formazione per almeno 12 anni (dai 6 ai 18 anni all'interno del sistema di istruzione) o, comunque, fino al conseguimento di una qualifica professionale (all'interno del sistema d'istruzione e formazione professionale) entro il 18° anno di età (legge n.53/2003 e d.lgs n.76/2005).

---

<sup>1</sup> Unità italiana Eurydice, ANSAS, *Strutture dei sistemi di istruzione e formazione in Europa: Italia, 2009/2010*, p. 7. Il documento è consultabile all'indirizzo <http://www.indire.it/eurydice/index.php> sul sito

Esiste la possibilità di assolvere il diritto-dovere all'istruzione e formazione in apprendistato per i minorenni, come da decreto legislativo n. 276/2003 e dal recente Testo Unico sull'Apprendistato. E' prevista l'acquisizione di una qualifica, a fronte di un monte ore di formazione esterna o interna all'impresa.

Dopo l'attestato e il diploma di qualifica in esito ai percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione e dopo il diploma di scuola secondaria superiore è possibile accedere anche ai corsi di formazione post diploma e post qualifica, di competenza regionale, che rilasciano una qualifica professionale cosiddetta di "II livello" (si veda 1.6).

Ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), non facenti parte del sistema universitario e destinati alla formazione di professionalità tecniche, è possibile accedere anche senza aver conseguito il diploma, tramite l'accertamento delle competenze in ingresso. L'offerta formativa di istruzione e formazione tecnica si è arricchita recentemente dei corsi ITS (si veda 1.7).

Il sistema educativo prevede poi l'accesso ai percorsi di istruzione superiore (si veda 1.8) universitaria e non universitaria (AFAM), dopo il superamento dell'esame di Stato al termine dell'istruzione secondaria superiore.

Esiste inoltre l'offerta pubblica di istruzione degli adulti per coloro che desiderano acquisire i titoli previsti dal I e II ciclo di istruzione (si veda 1.9).

A partire dai 18 anni si può accedere inoltre alle altre tipologie di apprendistato (si veda in dettaglio 1.10), che possono consentire anche l'acquisizione di titoli di studio dell'istruzione secondaria, qualifiche dei percorsi IeFP e titoli dell'istruzione terziaria.

Per gli occupati è prevista l'offerta di formazione continua (1.11).

Vi è inoltre un'offerta privata di formazione. (1.12).

### 1.3 IL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Il primo ciclo di istruzione, da cui in Italia inizia l'obbligo di istruzione, si articola nella scuola primaria (a partire in genere dai 6 anni di età per la durata di 5 anni) e nella scuola secondaria di I grado (dagli 11 anni di età per la durata di 3). Quest'ultima si distingue in un primo biennio e in un terzo anno di orientamento e raccordo con il II ciclo di istruzione e prevede, per la definizione del curriculum, l'applicazione delle Indicazioni Nazionali recentemente rivisitate.




Grafico 1: Primo ciclo di istruzione

Nota: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni)

Il primo ciclo si può svolgere sia nelle scuole pubbliche che in quelle private.

L'allievo deve sostenere un esame di Stato (all'età di 14 anni), che prevede il rilascio del Diploma di licenza conclusiva del I ciclo.

### 1.4 L'OBBLIGO DI ISTRUZIONE E IL DIRITTO-DOVERE ALL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Al termine del I ciclo l'allievo deve scegliere il canale in cui assolvere l'ultimo biennio dell'obbligo di istruzione e, successivamente, il "diritto-dovere all'istruzione e formazione" che verranno illustrati di seguito.

La legge n. 296 del 2006 (a partire dal 2007/2008) ha previsto che dopo il I ciclo di istruzione (14 anni) i giovani abbiano l'obbligo di frequentare altri due anni (fino a 16) negli istituti di istruzione di competenza del Ministero dell'Istruzione o nei percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni.

Per la legge n. 53 del 2003 di riforma del sistema di istruzione e formazione il giovane, concluso l'obbligo di istruzione, non può tuttavia abbandonare la scuola o la formazione senza aver acquisito un diploma o una qualifica finali. Grazie al cosiddetto "**diritto-dovere all'istruzione e formazione**", un giovane deve formarsi per almeno 12 anni, a partire dai 6 anni di età. Il diritto-dovere si realizza all'interno del sistema di istruzione

(licei, istituti tecnici e professionali della durata di 5 anni) o nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale con il conseguimento di una qualifica professionale (dopo percorsi triennali) o il diploma professionale (dopo percorsi quadriennali) entro il 18° anno di età.

E' garantita la flessibilità dei percorsi e la possibilità dei passaggi all'interno dei sistemi e dalla scuola alla formazione professionale/apprendistato grazie a dispositivi e modalità condivise tra lo Stato e le Regioni (1.5 I percorsi dell'istruzione e formazione professionale).

Con il Regolamento dell'obbligo di istruzione (decreto n. 139/2007) e il Documento tecnico sulle "competenze chiave del cittadino", sono state definite le competenze di base da far acquisire a tutti gli allievi alla fine dell'obbligo di istruzione, sia quelli che lo assolvono nell'istruzione secondaria superiore, sia nei percorsi di istruzione e formazione professionale.

Il documento sulle competenze chiave non sostituisce le programmazioni curriculari o le progettazioni di dettaglio dei singoli corsi, rappresenta tuttavia una guida importante per quanto riguarda l'apprendimento-insegnamento di tali competenze. Esso infatti, richiamando la Raccomandazione europea 18 dicembre 2006 sulle competenze chiave per l'apprendimento permanente, prevede l'acquisizione di un insieme di obiettivi formativi riferiti ai seguenti "Assi culturali" (declinati in competenze, abilità/capacità e conoscenze):

- *asse dei linguaggi;*
- *asse matematico;*
- *asse scientifico-tecnologico;*
- *asse storico-sociale.*

Questi sono accompagnati dalle seguenti competenze chiave quali:

- *imparare ad imparare;*
- *progettare;*
- *comunicare;*
- *collaborare e partecipare;*
- *agire in modo autonomo e responsabile;*
- *risolvere problemi;*
- *individuare collegamenti e relazioni;*
- *acquisire ed interpretare informazioni.*

Il Decreto interministeriale del 27 novembre 2007 ha inoltre definito i criteri di qualità a cui devono rispondere le agenzie formative in cui si realizzano i percorsi di istruzione e formazione di competenza regionale. Sono state poi emanate le Linee Guida del Ministero dell'Istruzione e della Conferenza delle Regioni per l'attuazione dell'obbligo presso le scuole e le agenzie formative, destinate a fornire indicazioni comuni per sostenere le modalità di apprendimento delle Competenze chiave per il biennio, a prescindere dal canale prescelto<sup>2</sup>.

E' di recente emanazione il modello di certificato delle competenze di base acquisite al termine dell'obbligo di istruzione, allegato al Decreto 9 del 27 gennaio 2010, in applicazione al Regolamento dell'Obbligo di istruzione. Il certificato è valido sia per il

---

<sup>2</sup> Unità italiana Eurydice ANSAS, *Le strutture*, op. cit. p. 30.

sistema scolastico sia per i percorsi di IFP; decorre dall'a.s.f. 2009-10 e sarà rilasciato su richiesta dell'interessato.

In quanto all'assolvimento dell'obbligo di istruzione/diritto dovere, in base a recenti disposizioni normative, i giovani dell'età di 15 anni (anziché di 16), potranno assolvere l'ultimo anno dell'obbligo di istruzione mediante il contratto di apprendistato.

### 1.5 IL SECONDO CICLO: IL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE E DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE (IEFP)

L'istruzione secondaria superiore, insieme al sistema dell'istruzione e formazione professionale, costituisce il segmento del II ciclo del sistema educativo.




Grafico 2: Primo e Secondo ciclo di istruzione

Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

Al II ciclo del sistema educativo si accede in seguito all'esame di stato al termine del III anno della scuola secondaria di I grado, che chiude il I ciclo; il superamento dell'esame costituisce il titolo per l'ammissione al II ciclo di istruzione.

Dopo l'esame, gli allievi, come già illustrato (1.3) sono soggetti ad altri due anni di obbligo di istruzione (fino a 16 anni) che può essere espletato nel sistema dell'istruzione o in quello dell'istruzione e formazione professionale attraverso i percorsi triennali o quadriennali di competenza regionale.

## L'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE

Di recente sono stati approvati i Regolamenti di riordino dei licei e dell'istruzione tecnica e professionale<sup>3</sup> che hanno operato una revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

In quanto a strutturazione (si vedano Tab. 1, 2 e 3), per i licei e gli istituti tecnici sono previsti due bienni più il V anno con l'esame di Stato, mentre gli istituti professionali vengono quinquennalizzati, perdono la qualifica al terzo anno<sup>4</sup> e si strutturano in due bienni (di cui il secondo formato da 1+1 annualità) e il V anno. La necessità di strutturare il secondo biennio in due annualità risponde all'obiettivo di facilitare gli eventuali passaggi con i percorsi triennali di istruzione e formazione.

L'articolazione dei percorsi liceali prevede (si veda Tab. 1) 2 licei monopercorso (classico e linguistico), 4 opzioni tra scientifico e scienze umane (scientifico-tecnologico e scienze umane settore economico sociale), 2 sezioni del musicale e coreutico (che verranno attivate in numero ristretto sul territorio e che rappresentano in Italia un'assoluta novità), 3 indirizzi nell'artistico. L'articolazione degli istituti tecnici e professionali non prevede opzioni, bensì settori e indirizzi (si vedano Tab. 2 e 3) che sono stati peraltro ridotti rispetto al passato nell'intento di superare la loro eccessiva differenziazione.

Vengono inoltre introdotti, per le 3 tipologie di scuola, nuovi modelli organizzativi (Dipartimenti, Comitati tecnico scientifici e Uffici tecnici) finalizzati a supportare l'autonomia scolastica e l'aumentata quota di flessibilità a disposizione delle singole scuole.

**Tab. 1 -Strutturazione e articolazione dei percorsi liceali**

Licei (1 biennio + 1 biennio + V anno)	Indirizzi/sezioni/opzioni
Artistico	Dal II anno si articola nei seguenti indirizzi: 1. arti figurative. 2. architettura, design e ambiente. 3. audiovisivo, multimedia, scenografia.
Classico	
Linguistico	
Musicale e coreutico	Sezione musicale Sezione coreutica
Scientifico	Opzione aggiuntiva: scientifico-tecnologica
Scienze umane	Opzione aggiuntiva: sezione economico-sociale.

Fonte: Regolamento dei licei emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.89/2010)

**Tab. 2 -Strutturazione e articolazione dei percorsi degli istituti tecnici**

<sup>3</sup> Regolamenti emanati dal presidente della Repubblica il 15 marzo 2010

<sup>4</sup> L'Intesa in Conferenza unificata riguardante l'adozione di linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi degli istituti professionali e i percorsi di IeFP del 16 dicembre 2010 prevede la possibilità di rilascio di qualifiche triennali anche negli istituti professionali.

Settori Istituti Tecnici (1 biennio + 1 biennio + V anno)	Indirizzi
<b>Settore economico</b>	1. amministrativo, finanza e marketing. 2. turismo.
<b>Settore tecnologico</b>	1. meccanica, mecatronica ed energia. 2. trasporti e logistica. 3. elettronica ed elettrotecnica. 4. informatica e telecomunicazioni. 5. grafica e comunicazione. 6. chimica, materiali e biotecnologie. 7. sistema moda. 8. agraria e agroindustria. 9. costruzioni, ambiente e territorio.

Fonte: Regolamento degli Istituti Tecnici emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n. 88/2010)

**Tab. 3- Strutturazione e articolazione dei percorsi degli istituti professionali**

Settori Istituti Professionali 1 biennio + 1 biennio (articolato in 1+1) + V anno	Indirizzi
<b>Settore dei servizi</b>	1. Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale. 2. Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica. 3. Servizi socio-sanitari. 4. Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera. 5. Servizi commerciali.
<b>Settore industria e artigianato</b>	1. Produzioni artigianali e industriali.

Fonte: Regolamento degli Istituti Professionali emanato dal Presidente della Repubblica il 15 marzo 2010 (DPR n.87/2010)

## I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Nell'ambito della competenza regionale rientrano la programmazione e la gestione dei percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP).

Con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 sono stati approvati gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IeFP, a completamento della riforma del secondo ciclo dell'istruzione e formazione.

Per la messa a regime del sistema, ai fini della spendibilità nazionale ed europea delle qualifiche e dei diplomi, rilasciati dalle Regioni, l'Accordo approva l'istituzione del Repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione che è costituito da figure a banda larga di differente livello (qualifiche e diplomi), relative ad aree professionali, in grado di rappresentare standard formativi minimi spendibili in diversi contesti lavorativi; le figure possono essere declinate in indirizzi, in relazione ad ulteriori orientamenti formativi. Figure ed indirizzi sono ulteriormente articolabili in profili regionali, al fine di assicurare una maggiore rispondenza a specifici fabbisogni territoriali.

L'identificazione delle figure e degli indirizzi tiene conto della Referenziazione dei titoli (in uscita dai percorsi di IeFP) al Quadro europeo delle Qualificazioni e utilizza descrittori e definizioni di cui alla relativa Raccomandazione europea del 23 aprile 2008.

I percorsi di IeFP fanno dunque riferimento a standard minimi formativi relativi alle competenze di base e alle competenze tecnico-professionali comuni e specifiche, assunti come risultati di apprendimento.

Più in dettaglio, l'offerta di formazione destinata ai giovani 14-17enni, prevede l'acquisizione delle seguenti competenze in esito:

- competenze di base di carattere linguistico, matematico, scientifico, tecnologico, storico-sociale ed economico
- competenze tecnico-professionali comuni (sicurezza, qualità, salute, ambiente)
- competenze tecnico-professionali specifiche relative ai contenuti professionali della figura nazionale di riferimento.

Al termine di tali percorsi è previsto il conseguimento di una qualifica o di un diploma (per i corsi quadriennali), che costituiscono titoli rilasciati dalle Regioni e riconosciuti a livello nazionale.

Il citato Accordo ha previsto altresì l'approvazione del modello di attestato di qualifica e di diploma e del modello di certificazione intermedia di competenze (per quanti interrompano i percorsi prima dell'esame finale).

L'offerta formativa è realizzata dalle Agenzie formative accreditate e dalle Scuole.

Infatti, in base all'Intesa siglata in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010, in merito ad organici raccordi tra il sistema di istruzione ed il sistema di IeFP, ciascuna Regione stabilisce, nell'ambito delle proprie competenze di programmazione dell'offerta formativa, le dimensioni dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle istituzioni scolastiche, e segnatamente, degli Istituti professionali.

Secondo l'Intesa già citata, gli Istituti professionali possono svolgere un ruolo, in regime di sussidiarietà, nell'erogazione dell'offerta di IeFP attraverso due tipologie: integrata e complementare.

Nella prima gli studenti iscritti ai corsi quinquennali possono conseguire, al termine del terzo anno, previa specifica integrazione dei curricula scolastici, una qualifica triennale; nella seconda tipologia gli allievi possono conseguire qualifiche e diplomi presso gli Istituti professionali che utilizzeranno gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento della IeFP.

L'intesa sancisce inoltre la possibilità di un raccordo verticale dei percorsi di IeFP con il sistema della istruzione superiore universitaria e non universitaria, attraverso un anno integrativo.

E' presente sul territorio anche un'offerta di formazione annuale o biennale per giovani in diritto-dovere in situazioni di handicap o disagio sociale.

## **1.6 LA FORMAZIONE PROFESSIONALE POST QUALIFICA E POST DIPLOMA**

Le attività di formazione professionale cosiddette "*di secondo livello*" sono rivolte ad un'utenza che, di norma, abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore o la qualifica di "I livello" dei percorsi triennali o quadriennali di istruzione e formazione

professionale. Possono accedervi anche disoccupati, persone in cassa integrazione o in mobilità, soggetti considerati deboli ai fini dell'inserimento lavorativo.

I corsi post qualifica o post diploma, che qualificano e specializzano rispetto ad una figura professionale di riferimento, prevedono una frequenza a tempo pieno ai corsi erogati nell'ente formativo accreditato e obbligatoriamente lo svolgimento dello *stage*.




Grafico 3: Secondo ciclo e Formazione Post Qualifica / Diploma

Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

La competenza ad istituire questi corsi è delle Regioni, che li programmano emanando bandi regionali/provinciali e mirano a formare figure professionali relazionate ai fabbisogni professionali del territorio.

I corsi sono finanziati per la maggior parte da Fondi regionali con il Fondo Sociale Europeo e risultano quindi gratuiti per l'utenza.

I corsi post qualifica/post diploma sono articolati su cicli brevi di durata annuale (400-600 ore) e, solo raramente, di durata biennale.

Al termine, è rilasciato l'attestato di qualifica professionale o l'attestato di frequenza con la certificazione delle competenze acquisite, di norma dopo lo svolgimento di un esame.

### 1.7 L'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore è stato oggetto di una riforma che si è realizzata attraverso interventi legislativi quali la legge finanziaria 2007, la legge 40/2007 (art.13) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008

e arricchito dalle indicazioni contenute nello Schema di Decreto Interministeriale 7 luglio 2011.

Il DPCM contiene le norme generali relative alla riorganizzazione dell'intera offerta del sistema che prevede:

- l'istituzione degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
- la riorganizzazione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).




Grafico 4: rappresentazione sistema fino ai percorsi IFTS

Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

Gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) si configurano come fondazioni di partecipazione. I soggetti fondatori di tali istituti sono i seguenti: un istituto di istruzione secondaria superiore (statale o paritario), che appartenga all'ordine tecnico o professionale, ubicato nella provincia sede della fondazione; una struttura formativa accreditata dalla Regione per l'alta formazione, ubicata nella provincia sede della fondazione; un'impresa nel settore produttivo cui si riferisce l'istituto tecnico superiore; un dipartimento scientifico o altro organismo nell'ambito della ricerca scientifica e tecnologica; un Ente locale (comune, provincia, comunità montana, ecc).

I percorsi IFTS sono progettati e gestiti da almeno quattro soggetti formativi: la scuola, la formazione professionale, l'università, l'impresa o altro soggetto pubblico o privato, tra loro associati con atto formale, anche in forma consortile. I percorsi IFTS sono gratuiti in quanto cofinanziati dal Ministero e dalle Regioni, ma possono essere previsti anche finanziamenti privati.

Ai corsi degli ITS e ai percorsi IFTS vengono ammessi giovani e adulti, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. Tuttavia ai percorsi IFTS possono accedere anche coloro che non siano in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,

previo accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro successivi all'assolvimento dell'obbligo di istruzione.

Secondo quanto indicato nel DPCM e specificato nel Di (art. 1), i diplomi di Tecnico Superiore devono contenere il riferimento alle figure definite a livello nazionale allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, proveniente dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati.

Le figure nazionali di riferimento dei diplomi di tecnico articolano le aree tecnologiche previste all'articolo 7 del d.P.C.M. 25 gennaio 2008.

#### Area Efficienza energetica:

- 1.1 Ambito Approvvigionamento e generazione di energia
- 1.2 Ambito Processi e impianti ad elevata efficienza e a risparmio energetico

#### Area Mobilità sostenibile:

- 2.1 Ambito Mobilità delle persone e delle merci
- 2.2 Ambito Produzione e manutenzione di mezzi di trasporto e/o relative infrastrutture
- 2.3 Gestione infomobilità e infrastrutture logistiche

#### Area Nuove tecnologie della vita:

- 3.1 Ambito Biotecnologie industriali e ambientali
- 3.2 Ambito Produzione di apparecchi, dispositivi diagnostici e biomedicali

#### Area Nuove tecnologie per il Made in Italy:

- 4.1 Ambito Sistema agroalimentare
- 4.2 Ambito Sistema casa
- 4.3 Ambito Sistema meccanica
- 4.4 Ambito Sistema moda
- 4.5 Ambito Servizi alle imprese

#### Area Tecnologie innovative per i beni e le attività culturali - Turismo:

- 5.1 Ambito Fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale
- 5.2 Ambito Conservazione, riqualificazione e messa in sicurezza di edifici e luoghi di interesse culturale

#### Area Tecnologie della informazione e della comunicazione:

- 6.1 Ambito Metodi e tecnologie per lo sviluppo di sistemi software
- 6.2 Ambito Organizzazione e fruizione dell'informazione e della conoscenza
- 6.3 Ambito Architetture e infrastrutture per i sistemi di comunicazione

I percorsi IFTS, invece, sono programmati dalle Regioni nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia di programmazione dell'offerta formativa. I settori economici riguardano *Agricoltura, Industria e artigianato* (manifatture, ICT, edilizia), *Turismo, Trasporti, Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale, Servizi assicurativi e finanziari*. I curricula dei percorsi IFTS, in particolare, fanno riferimento a standard minimi di competenze comuni - linguistiche, scientifiche e tecnologiche, giuridiche ed economiche, organizzative, comunicative e relazionali - nonché a competenze tecnico-professionali, riguardanti la specifica figura di tecnico superiore; entrambe le tipologie di percorsi sono inoltre strutturate in unità capitalizzabili (UC) intese come insieme di competenze, autonomamente significativo, riconoscibile dal mondo del lavoro come

componente di specifiche professionalità ed identificabile quale risultato atteso del percorso formativo; tale strutturazione è ampiamente coerente con l'approccio per *learning outcomes*.

I corsi degli Istituti Tecnici Superiori (4 semestri per un totale di 2.000 ore al massimo) saranno finalizzati al conseguimento del diploma di Tecnico Superiore, mentre i percorsi IFTS, programmati dalle Regioni (2 semestri per un totale di 800 ore al massimo) saranno finalizzati al conseguimento di un certificato di specializzazione tecnica superiore; entrambi costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi<sup>5</sup>.

In sintesi, le differenze che caratterizzano al momento i due corsi/percorsi sono le seguenti:

	Percorsi IFTS	Corsi ITS
<b>Soggetti formativi coinvolti</b>	Istituto di Istruzione Secondaria Agenzia Formativa Università Impresa	Istituto di istruzione secondaria nella Provincia sede della fondazione Agenzia formativa accreditata dalla Regione Impresa Dipartimento scientifico Ente locale
<b>Requisiti di ammissione dell'utenza</b>	Diploma di scuola secondaria superiore o accertamento competenze in entrata	Diploma di scuola secondaria superiore
<b>Settori economici / Aree tecnologiche di riferimento</b>	Agricoltura, Industria e artigianato/Turismo/Trasporti/Servizi pubblici e servizi privati di interesse sociale/Servizi assicurativi e finanziari	Efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il 'made in Italy', tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
<b>Durata corsi/percorsi</b>	2 semestri (800 ore)	4 semestri (2000 ore)
<b>Titolo rilasciato in uscita dai corsi/percorsi</b>	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Diploma di tecnico superiore

## 1.8 L'ISTRUZIONE SUPERIORE

Le disposizioni legislative in vigore per l'istruzione superiore in Italia fanno riferimento all'articolo 33 della Costituzione italiana, che riconosce il **diritto delle università e delle accademie ad agire in maniera autonoma, entro i limiti previsti dalla legge**. Le organizzazioni sia pubbliche che private hanno il diritto di istituire scuole e istituti. Inoltre, l'istruzione superiore può essere offerta sia da istituti statali che da istituti che non dipendono dallo Stato.

<sup>5</sup> Si veda Unità Italiana Eurydice, ANSAS, *Le strutture*, op. cit. pp. 39-41. Cfr ISFOL, *Rapporto ISFOL 2009*, op. cit. pp. 58-60.




Grafico 5: Rappresentazione sistema fino a all'Istruzione Superiore Universitaria e AFAM

Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

Tutto il settore dell'istruzione superiore in Italia è stato interessato da un processo di riforma tuttora in via di applicazione.

Con queste riforme si è voluto sostenere la convergenza del sistema italiano di istruzione superiore verso il modello europeo delineato dal Processo di Bologna (1999).

Esiste una distinzione tra **istruzione superiore universitaria** e **istruzione superiore non universitaria**, che comprende l'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), altri percorsi offerti da istituti superiori di istruzione superiore non universitaria e il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (di cui sono un esempio i percorsi IFTS).

### 1.8.1 ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270, che ha modificato il Decreto n. 509 del 3 novembre 1999, ha definito la nuova architettura del sistema degli ordinamenti didattici universitari, attraverso la cosiddetta riforma del "3+2". In coerenza con gli accordi presi nell'ambito del Processo di Bologna, le università possono quindi istituire **corsi di studio organizzati su tre cicli**. Il *primo ciclo* prevede corsi di laurea della durata di 3 anni; il *secondo ciclo* prevede corsi di laurea magistrale della durata di due anni; il *terzo ciclo* è dedicato ai corsi di specializzazione e al dottorato di ricerca.

La riforma è iniziata gradualmente dall'anno accademico 2001/2002, per cui i vecchi corsi hanno continuato a esistere e, in alcuni rari casi ancora si possono trovare attivi, fino al loro progressivo esaurimento.

Il DM 509/99 ha introdotto i Crediti Formativi Universitari (CFU), che rappresentano la quantità di lavoro svolto dagli studenti: ad un credito corrispondono minimo 25 ore di lavoro per studente. La quantità media di lavoro di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è convenzionalmente fissata in 60 crediti (1.500 ore).

Le università sono libere di attivare i **corsi di studio** in base a vari fattori. I corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati dagli atenei, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti e le conseguenti attività formative indispensabili, sono raggruppati in **classi** di appartenenza. Attualmente, un elenco completo delle classi delle lauree e delle lauree magistrali è accessibile dalla banca dati nazionale aggiornata costantemente e consultabile su <http://offf.miur.it>. I titoli conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale.

Le università disciplinano gli ordinamenti didattici dei propri corsi di studio nel loro regolamento didattico di ateneo, determinando in concreto il nome e gli obiettivi formativi del corso di studio, il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula, i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo.

Con l'anno accademico 2007/2008, è stata avviata la revisione generale dei corsi universitari sulla base delle nuove disposizioni previste dal Decreto Ministeriale n. 270 del 2004. Pertanto in alcune università potranno temporaneamente coesistere i corsi del precedente ordinamento, in progressivo esaurimento, e quelli del nuovo ordinamento.

Tra le novità principali introdotte in questa seconda fase del processo di Riforma, costituito dal sopra citato D.M. 270, troviamo la *ridenominazione dei titoli* conferiti a conclusione dei corsi di studio: per questo si parla di laurea e laurea magistrale, in sostituzione a quella specialistica; l'*emanazione di nuove classi di corsi di studio*, intese come contenitori che raggruppano corsi di studio dello stesso livello, qualunque sia la denominazione data dai vari atenei, aventi i medesimi obiettivi formativi qualificanti e attività formative attivate per un numero di crediti e in settori individuati come indispensabili; la *scissione tra laurea (L)*, afferente al I ciclo, di durata triennale, durante la quale è necessario acquisire 180 Cfu, e *laurea magistrale (LM)*, di II ciclo e durata biennale, che prevede l'acquisizione di 120 Cfu ed il conseguimento del titolo di Dottore Magistrale, atto ad assicurare una formazione di grado avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici; la previsione di nuove qualifiche accademiche.

Uno dei cambiamenti forse più significativi riguarda proprio l'aver svincolato il corso di laurea magistrale da quello di laurea di base, tanto che tale "riforma della riforma" è anche nota come quella del "3 e 2". Il D.M. 509/1999 prevedeva infatti un percorso di II livello strettamente connesso e direttamente conseguente a quello di I livello, cioè alla laurea triennale, mentre attualmente la laurea magistrale può essere autonoma dal segmento precedente. Ciò risponde alla volontà di perseguire una sorta di trasversalità delle conoscenze e dei saperi, rendendo possibile l'accesso ad un determinato corso di laurea magistrale a laureati provenienti da diverse tipologie di corsi di primo livello.

La nuova articolazione universitaria è la seguente<sup>6</sup>:

Primo ciclo	Secondo ciclo	Terzo ciclo
-------------	---------------	-------------

<sup>6</sup> Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le università: <http://www.istruzione.it/web/universita/diploma-supplement>

<p>È costituito esclusivamente dai <b>Corsi di Laurea di durata triennale</b>. Il requisito minimo per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo straniero comparabile.</p> <p>Per conseguire la Laurea, lo studente deve aver acquisito 180 crediti; può essere richiesto un periodo di tirocinio e la discussione di una tesi. La Laurea dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e ai corsi del 2° ciclo universitario.</p>	<p><b>A) Corsi di Laurea specialistica/magistrale.</b> L'accesso alla maggioranza dei corsi è subordinato al possesso di una Laurea o di un titolo straniero comparabile; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici decisi dalle singole università; gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti; la Laurea specialistica/magistrale richiede la discussione di una tesi di ricerca. Il cambiamento di denominazione da Laurea specialistica a Laurea magistrale è stato definito nel 2004. Alcuni corsi (Medicina e Chirurgia, Medicina veterinaria, Odontoiatria e protesi dentaria, Farmacia, Architettura, Giurisprudenza) sono definiti "<b>Corsi di Laurea specialistica/magistrale a ciclo unico</b>": requisito di accesso è il diploma di scuola secondaria superiore o un titolo straniero comparabile; l'ammissione è subordinata a una prova di selezione; gli studi si articolano su 5 anni e 300 crediti (6 anni e 360 crediti per Medicina e Chirurgia).</p> <p>Tutte le lauree specialistiche/magistrali danno accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro e delle professioni regolamentate e al Dottorato di Ricerca e a tutti gli altri corsi di 3° ciclo.</p> <p><b>B) Corsi di Master universitario di primo livello;</b> sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente a cui si accede con una Laurea o un titolo straniero comparabile; l'ammissione può essere subordinata a ulteriori requisiti. La durata è minimo annuale (almeno 60 crediti). Il</p>	<p><b>A) Corsi di Dottorato di ricerca;</b> L'ammissione richiede una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata è di minimo 3 anni. Il dottorando deve elaborare una tesi originale di ricerca e discuterla nell'esame finale.</p> <p><b>B) Corsi di specializzazione</b> in particolare nel settore delle specialità mediche, cliniche e chirurgiche. Per l'ammissione è richiesta una Laurea specialistica/magistrale (o un titolo straniero comparabile) e il superamento di un concorso; la durata degli studi varia in rapporto al campo disciplinare. Il Diploma di specializzazione dà diritto al titolo di "<i>Specialista</i>".</p> <p><b>C) Corsi di Master Universitario di secondo livello;</b> sono corsi di perfezionamento scientifico o di alta formazione permanente e ricorrente. Vi si accede con una Laurea specialistica o magistrale o con un titolo straniero comparabile. La durata è minimo annuale (60 crediti).</p>
--	---	---

	Master Universitario di primo livello è titolo di 2° ciclo che non dà accesso né al Dottorato di Ricerca né ad altri corsi di 3° ciclo.	
--	---	--

Elementi costitutivi del sistema universitario sono i seguenti.

**Crediti Formativi Universitari:** i corsi di studio sono strutturati in crediti. Al credito formativo universitario corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente, ivi compreso lo studio individuale. La quantità media di lavoro accademico svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 crediti.

**Classi di corsi di studio:** i corsi di studio che condividono obiettivi e attività formative sono raggruppati in *classi*. I contenuti formativi di ciascun corso di studio sono fissati autonomamente dalle singole università; tuttavia le università devono obbligatoriamente inserire alcune attività formative determinate a livello nazionale. Tali requisiti sono stabiliti in relazione a ciascuna *classe*. I titoli di una stessa classe hanno tutti lo stesso valore legale.

**Titoli accademici:** la Laurea dà diritto al titolo di “*Dottore*”; la Laurea specialistica/magistrale dà diritto al titolo di “*Dottore magistrale*”; il Dottorato di ricerca conferisce il titolo di “*Dottore di ricerca*”.

## 1.8.2 ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA

L'istruzione superiore non universitaria è impartita in istituti che hanno proprie strutture, ordinamenti e organizzazioni e che, in generale, possono essere distinti in:

AFAM (istituti che afferiscono all'Alta Formazione Artistica e Musicale)	Istituti a fini speciali
20 Accademie di belle arti statali e 24 legalmente riconosciute	Accademia nazionale di Santa Cecilia
Istituti Superiori per le Industrie Artistiche (ISIA)	Scuole Superiori per Mediatori Linguistici
Accademia nazionale di arte drammatica “Silvio D’Amico”	Istituti centrali e Scuole di restauro del Ministero dei beni culturali
58 Conservatori di musica	Scuola di restauro del Mosaico
21 Istituti musicali pareggiati	Scuola nazionale di Cinema
Accademia Nazionale di danza	Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica
	Accademie militari e Istituti di polizia
	Scuola dell’Opificio delle pietre dure

	<p>Istituti Superiori di Scienze Religiose</p> <p>Istituto centrale per la patologia del libro 'Alfonso Gallo'</p> <p>Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari</p>
--	--

## Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM)

Il reparto dell'Afam è regolato dalla legge 21 dicembre 1999, n. 508, che è stata attuata con il DPR n. 212 del 2005, un regolamento recante la disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. In base alla legge 508/1999 e in base al DPR n. 212/2005, gli istituti dell'Afam possono istituire **corsi di studio organizzati su tre cicli**. Il primo ciclo prevede corsi della durata di 3 anni, il secondo ciclo prevede corsi biennali; è infine previsto un terzo ciclo di formazione alla ricerca.

Le Accademie di belle arti offrono corsi in arti visive (pittura, scultura, grafica); didattica dell'arte; progettazione e arti applicate (nuove tecnologie dell'arte, decorazione, restauro, progettazione artistica per l'impresa, scenografia). La frequenza è obbligatoria.

I 4 Istituti Superiori per le Industrie Artistiche offrono corsi di design industriale e progettazione grafica, la cui frequenza è obbligatoria.

L'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica di Roma offre corsi di formazione per attori e registi.

L'Accademia Nazionale di Danza offre un corso di avviamento coreutico e un corso di perfezionamento in danzatore solista, coreografo o insegnante.

I Conservatori di Musica, ora istituti superiori di studi musicali e coreutica, offrono corsi in base allo strumento prescelto. Oltre alla materia scelta, gli studenti studiano solfeggio e discipline accademiche specifiche. La frequenza è obbligatoria.

La nuova articolazione degli studi è la seguente<sup>7</sup>:

Primo ciclo	Secondo ciclo	Terzo ciclo
<p><b>Corsi di diploma accademico di primo livello.</b> Requisito per l'accesso è il diploma finale di scuola secondaria superiore, rilasciato al completamento di 13 anni di scolarità globale e dopo il superamento dei relativi esami di Stato, o un titolo estero comparabile; l'ammissione è subordinata al superamento di eventuali prove di accesso finalizzate alla verifica di un'adeguata preparazione iniziale, secondo le modalità previste nei regolamenti didattici, anche a conclusione di attività formative propedeutiche svolte in collaborazione con istituti di istruzione secondaria</p>	<p><b>Corsi di diploma accademico di secondo livello.</b> L'accesso è subordinato al possesso di un Diploma accademico di primo livello o di una Laurea universitaria o di un titolo estero idoneo; l'ammissione è soggetta a requisiti specifici definiti in base alle norme previste dai singoli regolamenti didattici. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. Gli studi hanno durata biennale e comportano l'acquisizione di 120 crediti.</p> <p><b>B) Corsi di specializzazione (I):</b> forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo</p>	<p><b>A) Corsi di formazione alla ricerca.</b> Essi hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione.</p> <p><b>B) Corsi di specializzazione (II):</b> forniscono competenze professionali elevate in ambiti specifici; si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello</p> <p><b>C) Corsi di perfezionamento o master (II):</b> rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale</p>

<sup>7</sup> Tratto dal Punto 8 del Supplemento al Diploma italiano predisposto dal MIUR per le istituzioni Afam: <http://attiministeriali.miur.it/anno-2008/dicembre/nota-05122008.aspx>

<p>superiore. Il numero massimo dei posti è programmato da ogni singola istituzione. I corsi hanno durata triennale. Per conseguire il Diploma accademico di primo livello lo studente deve aver acquisito 180 crediti. Il Diploma dà accesso ai concorsi per il pubblico impiego, al mondo del lavoro artistico e ai corsi del 2° ciclo.</p>	<p>di Diploma accademico di primo livello;  <b>C) Corsi di perfezionamento o master:</b> rispondono a esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o a esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di primo livello.</p>	<p>e di educazione permanente. Prevedono l'acquisizione di almeno 60 crediti. Si accede con titolo di Diploma accademico di secondo livello.</p>
---	--	--

Il sistema è gestito, come per l'università, **dai Crediti Formativi Accademici**. Al credito formativo accademico (CFA) corrispondono normalmente 25 ore di lavoro dello studente. La quantità media di impegno di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60 CFA.

### Altri istituti

Gli altri corsi di istruzione superiore non universitaria offrono specializzazioni professionali in campi molto diversi tra loro, che spaziano dal restauro alla cinematografia, all'archivistica, alla formazione di mediatori linguistici e alla formazione degli ufficiali delle forze armate e delle forze di pubblica sicurezza. I corsi sono organizzati in lezioni teoriche che si alternano, secondo modalità ed orari propri di ogni istituzione, a esercitazioni pratiche e di laboratorio.

Agli istituti che afferiscono all'istruzione superiore non universitaria si accede dopo il conseguimento del Diploma di istruzione secondaria superiore e dopo aver sostenuto gli esami di ammissione, in quanto il numero di posti disponibili è limitato e viene definito annualmente. In alcuni casi, è possibile non sostenere gli esami di ammissione, nel caso in cui i requisiti siano già posseduti grazie alla formazione precedente<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Unità italiana Eurydice ANSAS, *Le strutture*, op. cit., p. 47

## 1.9 IL SISTEMA DI ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

Tra le novità dell'ultimo anno nelle politiche nazionali per l'istruzione, occorre segnalare che è in atto una profonda riforma del sistema per l'istruzione degli adulti e che è stato approvato in prima lettura dal Consiglio dei Ministri, lo Schema di regolamento recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali<sup>9</sup>. Secondo il regolamento, i Centri Territoriali Permanenti (CTP) per l'educazione degli adulti e i corsi serali per il conseguimento dei titoli di studio della scuola secondaria superiore, attualmente in funzione, saranno ricondotti ai Centri per l'istruzione degli adulti (una nuova tipologia di istituzione scolastica autonoma, articolata in reti territoriali di servizio, di norma su base provinciale e dotata di un proprio organico distinto) che realizzeranno a partire dall'a.s. 2010/2011 un'offerta formativa finalizzata esclusivamente al conseguimento dei titoli di studio e di certificazioni riferite al primo e al secondo ciclo di istruzione in relazione ai percorsi degli istituti tecnici, degli istituti professionali e, nell'ambito dei licei, dei soli licei artistici.

L'offerta formativa sarà strutturata in percorsi di istruzione di I e II livello di apprendimento:

Percorsi di istruzione di I livello	Percorsi di istruzione di II livello
<p>Sono finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione riguardante il conseguimento dei saperi e delle competenze relative all'obbligo di istruzione.</p> <p>In questo ambito vengono ricondotti anche i corsi di alfabetizzazione in lingua italiana destinati agli adulti stranieri.</p>	<p>Sono finalizzati al conseguimento dei diplomi di istruzione tecnica, professionale, artistica.</p>

L'innovazione riguarda, oltre che l'offerta dei nuovi Centri, anche la tipologia degli utenti: si potranno iscrivere gli adulti, anche stranieri, che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione o che non siano in possesso di titoli di istruzione secondaria superiore. Saranno ammessi anche coloro che abbiano compiuto il 16esimo anno di età e che non siano in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo dell'istruzione o che non abbiano assolto l'obbligo.

Allo stato attuale, lo Schema di Regolamento sui Centri per l'Istruzione degli adulti è passato in Conferenza Unificata con la proposta di una serie di modifiche quali:

- allargare l'offerta formativa includendo i percorsi liceali;
- considerare l'assolvimento dell'obbligo di istruzione anche in raccordo con la formazione professionale;
- riconsiderare i percorsi di insegnamento dell'italiano L2 agli stranieri, anche ipotizzando un autonomo asse linguistico nel percorso finalizzato all'assolvimento dell'obbligo di istruzione ed una attestazione che si raccordi alla certificazione.

Il nuovo testo, modificato in base a quanto concordato in sede di Conferenza Unificata, dovrà di nuovo acquisire i pareri previsti prima di poter giungere alla sua approvazione finale e successiva pubblicazione.

<sup>9</sup> Schema di regolamento del 3/3/2010. Ai sensi dell'art.64 comma 4 del D.L. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 133/2008.

## 1.10 L'APPRENDISTATO

L'apprendistato è un contratto di lavoro finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani.




Grafico 6: rappresentazione sistema fino all'apprendistato

Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

Secondo la riforma del 2003, che rimarrà operativa fino alla piena implementazione del Testo Unico sull'Apprendistato approvato nel luglio 2011, tale istituto si articola in tre tipologie con diverse finalità formative e diversi rapporti con il sistema di istruzione e formazione:

- apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione: si rivolge a giovani che abbiano compiuto 16 anni di età; ha durata non superiore a 3 anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/2003, tramite formazione interna o esterna all'azienda. Tale istituto è stato attivato solo nel 2010/2011, all'interno di sperimentazioni nelle Regioni Lombardia e Veneto;
- apprendistato professionalizzante: si rivolge a giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni. I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto che, comunque, non può essere superiore a 6 anni. È prevista una formazione formale per gli apprendisti, erogabile sia all'interno che all'esterno dell'impresa, pari a 120 ore annue. In esito all'apprendistato professionalizzante è possibile conseguire una qualifica regionale, certificazioni di competenza oppure riconoscimenti della qualifica ai suoi fini contrattuali. È questa la tipologia di apprendistato che rappresenta pressoché l'universo dei giovani apprendisti;
- apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione: si rivolge a soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni ed è finalizzato al

conseguimento di un titolo di studio secondario, una certificazione IFTS e di titoli di studio universitari, compreso il dottorato. Tale tipologia è stata finora utilizzata quasi esclusivamente nell'ambito di un progetto sperimentale che ha coinvolto circa un migliaio di giovani.

Le tipologie descritte sono state ridefinite dal recente Testo Unico sull'Apprendistato secondo le modalità indicate nel prospetto che segue:

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale	Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere	Apprendistato di alta formazione e di ricerca
<p>Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani di età compresa fra 15 e 25 anni di età.</p> <p>Il contratto ha durata non superiore a 3 anni se finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale (ai sensi della legge n. 53/2003), ed ha durata al più quadriennale per l'acquisizione del diploma professionale.</p>	<p>Possono essere assunti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in tutti i settori, compreso il pubblico.</p> <p>I contratti collettivi stabiliscono la durata del contratto, che non può essere superiore a 3 anni, e le modalità di erogazione della formazione professionale. Le Regioni predispongono un'offerta pubblica per lo sviluppo di competenze di base e trasversali, per un monte ore complessivo pari al più a 120 ore complessive sul triennio.</p> <p>In esito all'apprendistato professionalizzante è possibile conseguire una qualifica regionale, certificazioni di competenza oppure riconoscimenti della qualifica ai fini contrattuali.</p>	<p>Possono essere assunti in tutti i settori di attività pubblici o privati i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.</p> <p>E' finalizzato al conseguimento di diplomi dell'istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e dell'alta formazione, compreso il dottorato, le certificazioni IFTS e ITS, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche.</p>

Per tutte le tipologie di apprendistato la definizione degli aspetti formativi è demandata alle Regioni e agli altri attori coinvolti (Ministeri, parti sociali, università, in base alla tipologia di apprendistato). Al contratto di lavoro deve essere allegato il Piano Formativo Individuale dell'apprendista cioè quel documento contenente la programmazione dell'attività formativa che verrà svolta dall'apprendista per tutta la durata del contratto. Deve, inoltre, essere presente un tutor o referente aziendale che abbia la formazione e le competenze adeguate per seguire il percorso del giovane all'interno dell'azienda.

Come anticipato, l'istituto dell'apprendistato sta attraverso un momento di ampia ridefinizione che, secondo i tempi prefigurati dal Testo Unico, dovrebbe concludersi entro sei mesi della pubblicazione della legge di riforma.

Ai fini del presente rapporto si vuole segnalare che, per quanto riguarda l'apprendistato professionalizzante, pur se la maggior parte delle regolamentazioni regionali di

implementazione della riforma del 2003 consente l'acquisizione di titoli regionali di qualifica in esito ai percorsi, nella realtà i contratti generalmente si concludono con il solo riconoscimento della qualifica ai fini contrattuali.

## 1.11 LA FORMAZIONE CONTINUA<sup>10</sup>

In linea generale, i destinatari degli interventi di formazione continua finanziati, attraverso politiche di sostegno, sono gli occupati.




Grafico 7: rappresentazione sistema fino alla Formazione Continua

La politica nazionale di sostegno alla formazione continua (L. n. 236/1993 e L. n. 53/2000) e quella orientata dal FSE (Fondo Sociale Europeo) sono di competenza:

- del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (Direzione Generale Politiche per l'Orientamento e la Formazione), per quanto riguarda il coordinamento nazionale;
- delle Amministrazioni regionali e delle Province autonome nonché di quelle Amministrazioni provinciali che sono titolari di delega (dalla Regione, laddove prevista), per quanto riguarda l'attuazione e il coordinamento (comprese le scelte di finanziamento) a livello territoriale.

Un ruolo importante è giocato dalle parti sociali (attraverso la partecipazione all'Osservatorio nazionale per la formazione continua, istituito presso il Ministero del Lavoro e alle eventuali consultazioni a livello territoriale).

I Fondi Paritetici Interprofessionali per la Formazione Continua (che costituiscono una sorta di *Sectorial Training Funds*), sono invece gestiti direttamente (ed esclusivamente) dalle Parti sociali, con la vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che ha anche competenze relative al monitoraggio degli interventi. I Fondi sono costituiti in forma associativa mediante accordo interconfederale sottoscritto tra le parti sociali. Ad oggi i Fondi registrati sono diciotto.

<sup>10</sup> Cfr. Unità italiana Eurydice, ANSAS, Strutture dei sistemi op.cit. pp 57-60

Le attività di formazione continua vengono realizzate da una pluralità di soggetti e istituzioni riconducibili sostanzialmente a tre principali categorie:

Imprese e organizzazioni pubbliche e private	Enti e organismi di formazione	Organismi di tipo istituzionale
Programmano attività di formazione per i propri dipendenti, i consorzi fra imprese ecc.	Sono compresi enti accreditati e non, società di consulenza, enti bilaterali e altri enti riconducibili alle parti sociali, associazioni produttive di categoria o di settore, società di consulenza collegate ai distretti industriali o ai sistemi produttivi locali, associazioni professionali, ordini professionali, società fornitrici di tecnologia	Sono compresi Centri per l'impiego, gli istituti scolastici, Università e reti di Università

Da diversi anni, è stata inoltre introdotta in Italia la formazione a domanda individuale, in cui il beneficiario diretto del finanziamento (erogato tramite *voucher*) è il singolo individuo lavoratore. Inoltre, a partire dal 2003, la legge n. 236/1993 ha subito una revisione dei criteri per l'utilizzo delle risorse finanziarie con cui è stato rafforzato il sostegno verso le fasce di lavoratori *low-skilled*.

In linea generale non esistono principi in materia di organizzazione delle attività formative in termini di durata, modalità e luoghi della formazione. Dai dati statistici a disposizione (Istat-CVTS3, Isfol INDACO-Imprese) si rileva che in media un lavoratore partecipa a circa 26 ore annue di corsi di formazione e che buona parte dell'attività di formazione viene realizzata all'interno dei contesti di lavoro, quindi durante l'orario di lavoro, soprattutto ricorrendo a modalità di apprendimento di tipo *blended* ed informale. Una parte delle attività formative, soprattutto quella finanziata, viene effettuata fuori orario di lavoro o in parte fuori e in parte durante l'orario di lavoro.

Gli argomenti maggiormente trattati nella formazione aziendale (finanziata o non finanziata da risorse pubbliche) sono l'acquisizione di nuove abilità personali, anche finalizzate a una migliore conoscenza del contesto in cui si svolge il proprio lavoro, la gestione aziendale, l'informatica, le tecniche e tecnologie di produzione, le tematiche relative all'ambiente, alla sicurezza sul lavoro e alla salvaguardia della salute.

Per quanto riguarda le azioni formative finanziate dalla Legge n. 236/1993, il tema maggiormente trattato è stato negli anni scorsi quello dell'innovazione organizzativa, seguito dai temi della qualità, dell'innovazione tecnologica e della sicurezza sul luogo di lavoro e dell'ambiente.

Per quanto riguarda gli esiti della formazione continua, non sono ancora molto diffuse prassi di valutazione e certificazione da parte degli enti o delle imprese che erogano formazione ai propri dipendenti. In alcuni casi viene rilasciato un attestato di partecipazione, ma ciò avviene prevalentemente nei corsi a gestione 'esterna' ossia quelli erogati all'esterno del contesto produttivo. L'esigenza di pervenire al riconoscimento delle competenze acquisite sul luogo di lavoro costituisce un tema dibattuto da anni, ma che ha ottenuto ancora scarsa considerazione da parte delle imprese.

Le indagini statistiche rilevano che due imprese su tre che offrono formazione ai propri dipendenti non utilizzano un sistema di valutazione. Lo strumento di valutazione utilizzato con maggior frequenza è la verifica dell'applicazione sul lavoro delle competenze acquisite, seguito dalla verifica dei miglioramenti nelle prestazioni operative, dai test per

verificare le competenze acquisite, dall'esame/colloquio individuale e dal bilancio/analisi delle competenze, mentre solo in pochi casi si effettua una certificazione delle competenze acquisite.

## 1.12 L'OFFERTA PRIVATA DI FORMAZIONE

Accanto all'offerta pubblica di istruzione e formazione professionale erogata dal sistema di istruzione, dal sistema regionale e dalle parti sociali, esiste un'offerta privata di formazione, realizzata senza alcun concorso delle risorse pubbliche e finanziata attraverso le rette di iscrizione e frequenza pagate dagli utenti.




Grafico 8: rappresentazione sistema fino all'Offerta Privata di Formazione

In alcuni casi le Regioni concedono il riconoscimento o l'autorizzazione ai soggetti erogatori di formazione professionale privata, producendo equipollenza degli attestati rilasciati con quelli prodotti dal sistema regionale.

Gli attori coinvolti nell'erogazione di percorsi per l'apprendimento permanente possono essere organismi educativi/formativi, organismi rappresentativi del terzo settore o delle imprese/società.

Esiste sul territorio un'offerta privata diversificata di organismi educativi/formativi rappresentati, ad esempio, da scuole private di lingua e di informatica che rilasciano certificazioni internazionali a pagamento, scuole private nel campo dell'estetica e della moda che permettono l'apertura di centri e imprese private.

Esiste anche un'offerta consistente di formazione privata legata al terzo settore, erogata dalle Università popolari (o della terza età, dell'età libera), dalle associazioni di volontariato, associazioni ricreativo-culturali, cooperative sociali, ONG (organizzazioni non governative), fondazioni.

Occorre infine considerare la formazione aziendale, che coinvolge come finanziatori sia l'impresa sia i lavoratori e, solo sporadicamente, altri soggetti pubblici o privati esterni all'impresa. Infatti, i costi della formazione aziendale sono prevalentemente a carico dell'impresa e dei lavoratori, e quindi privati: secondo i dati CVTS3, confermati dalla indagine Isfol INDACO/CVTS, la quota percentuale di imprese che ricevono un

finanziamento per organizzare attività formative aziendali in un anno non supera l' 8% delle imprese formatrici.

In questo caso occorre ricordare che i costi della formazione aziendale sono sia di tipo diretto (spese per iscrizione a corsi, di viaggio e soggiorno, per materiali e attrezzature didattiche e locali) sia di tipo indiretto (il cosiddetto "personnel absence cost" che contempla la perdita di produzione derivante dalla sottrazione di tempo di lavoro dei destinatari della formazione e dei lavoratori esperti dell'impresa impegnati nelle docenze).

Per quanto riguarda la fruizione delle attività formative da parte dei lavoratori, l'indagine Isfol INDACO-Lavoratori ha rilevato che la quota di lavoratori che contribuisce ai costi della formazione è pari al 7% del totale dei lavoratori che partecipano a corsi.

## 2. IL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

Il sistema delle professioni è regolato dal Titolo V della Costituzione, art. 117<sup>11</sup>, che definisce la legislazione generale delle professioni soggetta a un riparto concorrente tra Stato e Regioni. Nelle materie di legislazione concorrente allo Stato spetta la potestà legislativa in merito alla definizione dei principi fondamentali e alle Regioni quella che esula da questi principi. Ad oggi, sebbene la legge quadro necessaria per comprendere e delineare i rispettivi compiti dello Stato e delle Regioni non sia stata ancora emanata, esiste un consolidato orientamento della Corte Costituzionale in base al quale devono ritenersi riservate allo Stato l'individuazione delle figure professionali con i relativi profili ed ordinamenti didattici, la disciplina dei titoli necessari per l'esercizio delle professioni, nonché l'istituzione di nuovi albi, e alle Regioni la potestà legislativa che esula dai principi fondamentali.




Grafico 9: rappresentazione sistema fino al Sistema delle Professioni

Le autorità competenti a rilasciare le abilitazioni per l'esercizio delle professioni regolamentate sono lo Stato, attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro, e le Regioni. Questi certificati sono richiesti sulla base del dettato costituzionale e di specifiche leggi che normano l'esercizio delle singole professioni.

L'organizzazione del sistema professionale italiano può essere declinato in professioni intellettuali e non intellettuali in riferimento al percorso formativo, alle modalità di accesso alla professione, alla deontologia e alla tariffazione; e in professioni regolamentate<sup>12</sup> e non regolamentate in riferimento all'inquadramento normativo.

<sup>11</sup> Titolo V art. 117 Costituzione italiana: "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni;..."

<sup>12</sup> Definizione tratta dalla Direttiva europea 2005/36/CE: "professioni regolamentate: attività, o insieme di attività professionali, l'accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, sono subordinati direttamente o indirettamente, in forza di norme

Al settore delle professioni intellettuali sono riconducibili:

- le tradizionali professioni liberali, regolamentate e protette in ragione della tutela di interessi generali, per le quali è prevista l'iscrizione in albi e l'istituzione di ordini professionali ai quali è delegata la funzione di controllo sull'esercizio dell'attività;
- le professioni disciplinate dalla legge, per le quali si richiede il superamento dell'esame di Stato (insegnanti etc.) o l'iscrizione in albi o elenchi senza che sia necessaria la costituzione di un Ordine (come per esempio: i periti assicurativi, gli agenti di assicurazione etc.);
- le professioni che comportano lo svolgimento di funzioni o mansioni specifiche esclusivamente all'interno della Pubblica Amministrazione per le quali è richiesta una qualifica specifica;
- le professioni intellettuali non regolamentate, ossia non soggette a regolamentazione pubblicistica, rappresentate da libere associazioni, generate dai massicci processi di ristrutturazione e di esternalizzazione delle imprese, dalla pervasività dell'innovazione tecnologica, dalla globalizzazione della produzione e degli scambi, dallo sviluppo di servizi alla persona volti a soddisfare esigenze culturali, ricreative, di assistenza e cura.

Le professioni non intellettuali regolamentate sono esercitate sulla base del possesso di una qualifica specifica stabilita dalla legge.

## **2.1 LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE<sup>13</sup>**

### **2.1.1 LE PROFESSIONI ORDINISTICHE**

Gli ordini professionali nascono dalla necessità di riservare in termini di diritto esclusivo l'esercizio di certe attività a soggetti che hanno i requisiti necessari per svolgerle; (all'art. 2229 c.c.) e di avocarne allo Stato il controllo di idoneità al fine di garantire che il professionista abbia le caratteristiche tecnico-professionali per assicurare una prestazione qualitativamente valida al cliente.

Il singolo professionista, per svolgere la propria attività, deve essere abilitato all'esercizio della professione attraverso il superamento di un Esame di Stato e iscriversi all'Albo professionale presso il proprio Ordine professionale. Tale iscrizione non ha solo la funzione di informazione pubblica, ma attribuisce certezza legale all'esercizio della

---

legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali; in particolare costituisce una modalità di esercizio l'impiego di un titolo professionale riservato da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative a chi possiede una specifica qualifica professionale”.

<sup>13</sup> La regolamentazione non è sulla professione nel suo complesso, ma sull'attività professionale. La stessa Direttiva 2005/36/CE, nel definire la professione regolamentata, introduce il concetto di attività o insieme di attività per il cui esercizio è richiesta una predeterminata qualifica. L'introduzione del concetto di attività riservata - e non di professione riservata - ci permette di delineare meglio l'altro emisfero del sistema professionale italiano: le professioni non regolamentate.

professione. Le norme che riguardano la disciplina delle singole professioni ordinistiche sono di interesse pubblico e vengono disciplinate mediante rinvio alle leggi speciali, che stabiliscono le materie riservate e prevedono gli ordini professionali e i loro compiti. In mancanza d'iscrizione all'Ordine professionale il rapporto d'opera intellettuale non sorge giuridicamente, e non sorge il diritto al pagamento (art. 2231 c.c.); inoltre l'operatore che ha violato la norma incorre nel reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.).

### **2.1.2 LE PROFESSIONI RISERVATE AGLI ISCRITTI AD ELENCHI**

Alcune professioni, pur non essendo protette in senso stretto come quelle ordinistiche, sono esercitate da professionisti che, sulla base del possesso di alcuni requisiti come il titolo professionale o il superamento di un esame specifico, sono iscritti ad un elenco che li abilita all'esercizio della professione. Rientrano tra queste attività quelle:

- per le quali è previsto un elenco, che tecnicamente può essere denominato dallo stesso legislatore come "albo" o "ruolo", ma che risulta tenuto presso una pubblica amministrazione con funzione di semplice informazione (rendere noti a terzi i nominativi degli iscritti);
- il cui esercizio da parte di un non iscritto non dà luogo al reato di esercizio abusivo della professione (art. 348 c.p.), né a nullità del contratto d'opera ex art. 2331 c.c., ma solo ad eventuali sanzioni amministrative. Rientrano in tale seconda ipotesi l'albo degli agenti e dei mediatori.
- altre attività per le quali sia previsto l'esame di Stato (lo statistico che intende lavorare in un'amministrazione pubblica, lo psicomotricista che intende operare in strutture pubbliche, l'insegnante etc.): in tal caso l'esame di Stato accerta il grado di istruzione dell'esaminando e non disciplina l'esercizio della professione.

### **2.1.3 LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE NON INTELLETTUALI**

Le professioni non intellettuali regolamentate sono regolate a livello centrale dai Ministeri che hanno il ruolo di autorità competente e, a livello territoriale, dalle Regioni e dai Comuni.

I Ministeri hanno il compito di identificare gli obiettivi formativi, ovvero le materie fondamentali di insegnamento tecnico-pratico; le Regioni quello di erogare corsi di formazione, di effettuare l'esame teorico pratico per l'accesso alla qualifica e di promuovere i corsi di aggiornamento e di riqualificazione professionale; i Comuni hanno il compito di emanare i regolamenti comunali sulle modalità di erogazione dell'attività professionale e di apertura degli esercizi commerciali (abilitazioni necessarie all'espletamento dell'attività professionale).

## 2.2 LE PROFESSIONI NON REGOLAMENTATE

Le professioni intellettuali non regolamentate sono quelle per il cui esercizio non è prevista per legge o per altro atto normativo nessuna qualifica, vale a dire il cui accesso è libero. Ci si riferisce a tutte quelle attività professionali:

- esercitate anche da professionisti regolamentati, ma non soggette a riserva di legge;
- non rientranti in attività tipiche delle professioni regolamentate e presenti nel libero mercato.


I professionisti non regolamentati sono organizzati in associazioni professionali<sup>14</sup> con l'obiettivo di tutelare la professione e i clienti da un eventuale esercizio improprio e/o scorretto della stessa e per promuoverla sul mercato.

Sebbene non esista nessuna norma per il riconoscimento delle associazioni professionali o delle nuove professioni, il Decreto Legislativo 206/2007, che ha recepito in Italia la Direttiva 2005/36/CE, riconosce alle associazioni professionali un ruolo consultivo, quindi rappresentativo, in occasione di una eventuale definizione di piattaforme formative europee. L'art. 26 del citato decreto prevede, infatti, che qualora vengano convocate conferenze di servizi nazionali per la definizione di piattaforme formative europee per le professioni non regolamentate, le autorità competenti per materia consultino le associazioni professionali rappresentative a livello nazionale. Al fine di essere considerate rappresentative, tali associazioni devono possedere una serie di requisiti (sempre stabiliti dall'art. 26) e assolvere ad un'istruttoria guidata dal Ministero della Giustizia in accordo con il Dipartimento per le Politiche Comunitarie.

---

<sup>14</sup> L'iscrizione resta sempre facoltativa.

## RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLA SEZIONE 1



Nota 1: ai corsi serali IDA possono accedere adulti, anche stranieri non in possesso del titolo di studio del I ciclo o che non abbiano assolto l'obbligo di istruzione (anche 16enni) o non in possesso del titolo di scuola secondaria di II grado

Nota 2: All'apprendistato per l'Alta Formazione (AAF) ovvero per il conseguimento di un titolo di studio secondario possono accedere soggetti dai 18 ai 29 anni

### 3. ESPERIENZE DI VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI

#### 3.1 STATO DELL'ARTE A LIVELLO NAZIONALE

Il processo di validazione dell'apprendimento non formale e informale rappresenta uno strumento di straordinario valore per consolidare e affermare il principio del *lifelong learning*, ossia dell'apprendimento su tutto l'arco della vita.

In Italia, il recepimento di principi funzionali allo sviluppo e all'istituzionalizzazione di dispositivi e processi di validazione e certificazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento non formali e informali, ha subito numerosi rallentamenti, dovuti all'assenza di un Quadro Nazionale delle Qualificazioni e dalle specificità dei contesti regionali.

In questo contesto quanto mai in evoluzione, il livello Nazionale (Ministero dell'Istruzione, Ministero dell'Università e Ricerca e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Parti Sociali e Associazioni datoriali a livello nazionale, rappresentanze delle Regioni) ha svolto e svolge un ruolo strategico e di indirizzo attraverso la definizione di standard professionali di riferimento (Tavolo unico per la definizione degli standard) e la promozione di iniziative finalizzate a veicolare la validazione degli apprendimenti ovunque acquisiti soprattutto nei contesti professionali e lavorativi in cui tale processo può rappresentare un valore aggiunto per la riqualificazione, l'inserimento e il reinserimento lavorativo o per la mobilità professionale di individui occupati, inoccupati o in mobilità.

Tra queste pratiche è rilevante quella del Libretto Formativo del Cittadino che predispose il percorso e il formato conclusivo di un ideale processo di validazione delle competenze comunque acquisite che vengono registrate con forme e finalità virtualmente indipendenti dai sistemi formativi. Il **Libretto formativo del cittadino**, introdotto con il Decreto n. 276 del 2003 costituisce attualmente l'unico modello condiviso a livello nazionale indipendente dalle varie tipologie di percorsi formativi e finalizzato a documentare le competenze acquisite dai cittadini in contesti di apprendimento tradizionali (formali), oppure in contesti non formali e informali. Il suddetto decreto definisce questo strumento nel modo seguente: «[...] *libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l'arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate*». Il formato di Libretto formativo del Cittadino, rappresenta quindi: (a) uno strumento di registrazione delle esperienze formative e professionali che si aggiunge a quelli già a disposizione del cittadino (curriculum vitae europeo, scheda anagrafico-professionale della Borsa continua nazionale del lavoro ecc.) e se ne distingue per le sue peculiari caratteristiche; (b) una risposta funzionale alla necessità di documentazione trasparente delle acquisizioni in termini di competenza a supporto delle transizioni in ambito formativo e lavorativo; (c) un momento di riflessione della persona sul proprio percorso al fine di renderla consapevole

delle proprie potenzialità; (d) la condizione per l'avvio di percorsi di "accertamento", in modo da rendere maggiormente spendibili le competenze possedute, consentire l'inserimento della persona in percorsi formativi in modo da completare la formazione posseduta e formalizzare ulteriori acquisizioni. Il Libretto formativo del cittadino si affianca, quindi, agli strumenti che certificano il raggiungimento di determinati risultati di apprendimento come ulteriore strumento di registrazione, al fine di garantire una visione complessiva, sempre aggiornata, delle competenze acquisite lungo l'arco della vita. Il format del Libretto, decretato in Ottobre 2005, è stato sottoposto da allora a numerose pratiche sperimentali in 12 Regioni nonché in specifici settori di intervento.

Guardando in dettaglio ai sistemi di apprendimento, alcune esperienze significative di validazione degli apprendimenti acquisiti in contesti non formali e informali, sono state istituzionalizzate e consolidate a livello nazionale nell'ambito di specifici settori del sistema educativo e dell'istruzione e formazione professionale. Tali esperienze, essendo promosse ed attivate da Organismi ed Istituzioni operanti a livello nazionale, hanno acquisito valenze e applicabilità su tutto il territorio in una logica trasversale. In tutti i casi formalizzati, la validazione delle competenze acquisite a livello non formale e informale è stata applicata nell'ambito di dispositivi per il riconoscimento dei crediti formativi.

Un'esperienza rilevante è costituita ad esempio dai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS).

I percorsi IFTS (si veda 1.7) hanno infatti come obiettivo da un lato di facilitare l'inserimento professionale dei giovani offrendo una formazione flessibile, modulare e fortemente professionalizzante, mediante l'acquisizione di competenze certificabili e spendibili nel mercato del lavoro, dall'altro di offrire un canale di formazione tecnica superiore anche agli adulti occupati, inoccupati e disoccupati, nel diritto all'apprendimento in ogni fase della vita, per favorire la mobilità, la riconversione e l'estensione di conoscenze e competenze professionali pertinenti al proprio lavoro. Questa tipologia formativa post-secondaria presuppone un sistema integrato di certificazione, valido sia per la prosecuzione dell'iter formativo nel canale universitario, grazie al riconoscimento dei crediti formativi da parte dell'Università, sia per il riconoscimento di qualifiche professionali di II livello da parte delle Regioni. La certificazione rilasciata al termine del corso è costituita da un attestato finale spendibile in ambito nazionale e da una qualifica professionale, secondo un modello unitario approvato dalla Conferenza Unificata del 2 marzo 2000.

In molti Poli Formativi è previsto il riconoscimento di crediti formativi in ingresso al percorso, a seguito di un processo di valutazione e validazione oltre che di apprendimenti formali, anche di competenze acquisite in contesti esperienziali differenti quali il luogo di lavoro, la vita sociale e quella privata.

Il credito formativo in ingresso può essere riconosciuto a chi ha già fruito di altri percorsi formativi o svolto specifiche esperienze professionali. La finalità è quella di procedere al riconoscimento delle competenze acquisite nei contesti di apprendimento formale, non formale e informale al fine di un riconoscimento di crediti corrispondenti a specifici segmenti del percorso stesso.

Una ulteriore significativa esperienza di validazione degli apprendimenti non formali e informali per il riconoscimento dei crediti a livello nazionale, è stata realizzata dal Sistema Universitario.

Nel Decreto Ministeriale n. 270/2004 si è sancita la possibilità, per le Università, di riconoscere crediti formativi universitari (CFU) per «*le conoscenze e le abilità*

*professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso».*

Nelle norme sull'apprendimento permanente del 3 agosto 2007, poi, è stata formalizzata la possibilità, per le istituzioni universitarie, di riconoscere *«apprendimenti comunque acquisiti ai fini del rientro nel sistema dell'istruzione scolastica e universitaria e per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni ai fini del rientro nel sistema dell'istruzione e formazione professionale».*

Numerose Università hanno dunque attivato progetti, regole e procedure per la validazione di apprendimenti non formali e informali finalizzata al riconoscimento di crediti formativi all'interno di percorsi e indirizzi di studio.

Nelle Linee di Indirizzo **“L'Università per l'apprendimento permanente”** elaborate dal Gruppo di lavoro organizzato dal Ministero dell'Università e della Ricerca nel 2007, oltre ad essere sancito che il sistema universitario dev'essere un sistema integrato, monitorato e certificato in cui sia possibile per le persone capitalizzare gli apprendimenti comunque acquisiti, è stata prevista l'attivazione di Centri per l'Apprendimento Permanente (CAP), centri universitari operanti a livello regionale e nazionale in *partnership* con imprese, Regioni e Amministrazioni Centrali.

Finalità principale dei CAP è quella di validare gli apprendimenti non formali (assimilabili al percorso universitario a cui l'individuo vuole accedere) per il riconoscimento di crediti formativi, personalizzando sia i percorsi di studio in funzione delle esperienze non formali sviluppate in precedenza, sia le modalità di accesso a tali percorsi al fine di facilitare la frequenza di studenti adulti e/o lavoratori.

Alcune Università, quali l'Università di Roma III, L'Università di Napoli (Orientale), l'Università di Siena e l'Università di Catania hanno già attivato i Centri per l'Apprendimento Permanente, svolgendo azioni di validazione degli apprendimenti non formali e informali di studenti adulti o lavoratori, attivando anche specifiche convenzioni con Pubbliche Amministrazioni (per es. Ministero della Difesa o delle Finanze) e iniziando contatti con imprese e aziende private.

### **3.2 LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI A LIVELLO REGIONALE**

Negli ultimi anni, in numerose Regioni italiane, si è affermato il principio della necessità di valorizzare l'apprendimento degli individui, indipendentemente dal contesto in cui esso è stato acquisito.

In particolare, alcune Regioni italiane hanno introdotto dispositivi di validazione di apprendimenti non formali e informali all'interno dei propri “Sistemi di certificazione” o in funzione del riconoscimento di crediti formativi all'interno di sistemi di istruzione e formazione professionale o ancora per agevolare processi di inserimento e re-inserimento lavorativo di persone disoccupate o in mobilità.

Nel primo caso, le Regioni hanno assunto che i propri Sistemi di qualificazione e certificazione dovessero prevedere la possibilità, per gli individui, di veder validate e conseguentemente riconosciute, anche le competenze acquisite in contesti diversi da quello formale (per es. Regione Emilia Romagna e Regione Toscana).

Nel secondo caso, il processo di validazione e riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali è connesso all'attribuzione di crediti formativi all'interno di percorsi di istruzione e formazione professionale (per es. Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Umbria).

Nel terzo caso, invece, il processo di validazione degli apprendimenti non formali e informali è funzionale alla promozione e alla valorizzazione della professionalità dell'individuo in processi di inserimento e re-inserimento lavorativo (per es. Regione Veneto e Regione Lombardia).

### **3.2.1 VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI NEI SISTEMI REGIONALI DI CERTIFICAZIONE**

Un obiettivo strategico del sistema di apprendimento permanente promosso a livello Europeo, è senza dubbio la possibilità per gli individui di ottenere la validazione e la certificazione di competenze acquisite in contesti di apprendimento diversi da quello formale (per es. sul luogo di lavoro o nella vita sociale e privata) valorizzando così pienamente le proprie risorse personali e individuali.

Il Sistema di Certificazione sviluppato e promosso dalla Regione Emilia Romagna, rappresenta un esempio nazionale di questo tipo.

Il **Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna**, si fonda sul principio per cui *«ogni persona ha diritto ad ottenere il riconoscimento formale e la certificazione delle competenze acquisite»*.

Tale sistema, infatti, si pone come apparato in grado di attestare il patrimonio professionale individuale, consentendo a persone, giovani e lavoratori, di valutare e progettare consapevolmente il proprio presente e futuro professionale e formativo. In tale contesto, le competenze certificate sono ritenute certe, affidabili, credibili e spendibili nelle situazioni e nei percorsi professionali e formativi, perché sono riferite-riferibili agli standard professionali essenziali indicati nel Sistema Regionale delle Qualifiche.

Nel Sistema regionale di certificazione della Regione Emilia Romagna, l'oggetto della formalizzazione e certificazione sono le competenze comunque acquisite dalle persone, e quindi sia le competenze formali (apprese in contesti di istruzione e formazione professionale), sia quelle non formali e informali, ossia acquisite in contesti lavorativi, sociali e privati.

Il Sistema risulta innovativo non solo perché l'oggetto di accertamento, validazione e certificazione è rappresentato dalle competenze e non dai percorsi formativi, ma anche e soprattutto perché tali competenze vengono giudicate "verificabili e validabili" anche se acquisite in contesti di apprendimento differenti da quello formale. In tal modo, il Sistema di certificazione diventa uno strumento di forte connessione e integrazione tra i sistemi di Istruzione, Formazione e Lavoro.

Il dispositivo di certificazione così strutturato, si fonda tecnicamente sulla presenza di "standard professionali" (gli stessi adottati nel Sistema di Qualifiche Regionali) sulla base dei quali le competenze, ovunque acquisite, vengono certificate.

Il processo di valutazione, propedeutico alla certificazione delle competenze formali, prevede una fase di consulenza individuale e successivamente la preparazione e la verifica di "evidenze" quali: documentazioni formali (dichiarazioni, contratti di collaborazione, auto-dichiarazioni, attestati); evidenze di output (campioni di prodotti-lettere verbali,

report, programmi informatici ecc.); evidenze di azione (testimonianze, registrazioni audio-video, giornale di bordo, osservazione diretta).

Al termine del processo di verifica e valutazione delle evidenze e in caso di insufficienza o non esaustività delle stesse, il candidato, potrà sostenere (solo se disponibile) una prova di esame volta ad accertare le competenze non riconducibili alle evidenze presentate.

Al termine del processo di verifica e validazione, il candidato potrà ottenere un Certificato di Qualifica Professionale (attestante tutte le Unità di Competenza di cui è composta la Qualifica) oppure un Certificato di Competenze (riferibile ad una o più Unità di Competenza di cui è composta la Qualifica, ma non a tutte) o ancora una Scheda Conoscenze e Capacità (riferibile ad una parte di una Unità di Competenza). I primi due certificati possono essere acquisiti solamente a seguito di un esame formale, mentre la Scheda Conoscenze e Capacità può essere rilasciata a seguito della sola verifica delle evidenze.

Il Sistema di Certificazione della Regione Emilia Romagna è attualmente in fase di implementazione. Una prima fase di ingegnerizzazione del processo di valutazione, validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali per l'ottenimento di una Qualifica professionale è stata rivolta agli OSA (Operatori Socio-Assistenziali) con ottimi risultati.

Finalità analoghe sono espresse dal **Sistema di Certificazione della Regione Toscana**. Anche in questo caso, i processi di riconoscimento e certificazione delle competenze acquisite nell'ambito dei percorsi di apprendimento di tipo non formale e informale sono orientati alla valorizzazione e alla messa in trasparenza delle competenze degli individui, in relazione ai diversi sistemi di istruzione e formazione, al sistema dei servizi per l'impiego ed al sistema delle imprese.

La validazione delle competenze acquisite in contesti non formali e informali permette agli individui di vedersi riconosciute le competenze acquisite in ambiti professionali o inerenti alla vita privata e sociale, ponendole in relazione con gli standard di competenza oggetto dei percorsi formali, e di capitalizzarle in vista dell'acquisizione di titoli formali.

La richiesta di validazione di tali apprendimenti deve essere effettuata dal singolo individuo alla Provincia/Circondario competente. L'amministrazione provinciale avvia una fase di ricostruzione dell'esperienza funzionale all'elaborazione di un curriculum vitae e la raccolta delle evidenze (secondo un format regionale) con cui provare le esperienze maturate e ricostruite.

A seguito della fase di ricostruzione, l'amministrazione Provinciale procede alla convalida delle evidenze presentate dall'individuo (anche tramite un colloquio con lo stesso) attraverso il raffronto con le conoscenze e capacità del Repertorio Regionale delle Figure professionali.

Successivamente a tale processo di convalida delle evidenze, l'Amministrazione provinciale rilascerà all'individuo un Dossier di Validazione, attraverso il quale egli potrà partecipare ad un percorso formativo formale (in caso le competenze validate risultino incomplete o insufficienti per l'acquisizione del certificato di qualifica) o sostenere direttamente l'esame per ottenere il titolo.

Il processo di validazione degli apprendimenti non formali e informali può portare all'acquisizione di un Certificato di competenze o di una Qualifica professionale.

### 3.2.2 VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI IN FUNZIONE DEL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI

Il primo e più diffuso ambito di applicazione del processo di validazione delle competenze acquisite in contesti di apprendimento non formale e informale è ed è stato quello del riconoscimento dei crediti formativi. In questo caso, il processo di verifica e validazione delle competenze acquisite al di fuori del contesto formale, è funzionale al riconoscimento delle stesse e al loro accreditamento all'interno di specifici percorsi dell'istruzione e della formazione professionale.

Numerose Amministrazioni Regionali hanno istituzionalizzato sistemi di riconoscimento di crediti formativi all'interno dei quali sono state ammesse anche apprendimenti non formali e informali. Ne presenteremo alcune, consapevoli del fatto che non sarebbe possibile citare tutte le esperienze nel loro complesso.

La **Regione Lombardia**, con delibera n°6274 del 21/12/2007, ha formalizzato il processo di validazione e riconoscimento di apprendimenti non formali e informali per l'accREDITAMENTO all'interno di percorsi di istruzione e formazione professionale.

In particolare, le istituzioni formative e di istruzione professionale, sono tenute a riconoscere crediti formativi sulla base della presentazione di evidenze e documentazioni prodotte da parte degli individui quali: titoli di studio (qualifiche e diplomi); pagelle finali ed intermedie ed ogni altra documentazione informale dei risultati scolastici, certificazioni intermedie di competenza rilasciate da istituzioni scolastiche e da agenzie formative, relativamente a esercitazioni pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia o all'estero, valutazione positiva di attività parascolastiche o extra-scolastiche, certificazioni di studio di lingue straniere, di attività culturali o lavorative, esperienze acquisite in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale (lavoro, ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione, sport), attestazione relativa a conoscenze, competenze e abilità acquisite nel sistema dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per autoformazione.

In caso le evidenze siano giudicate insufficienti o incomplete, l'individuo potrà essere sottoposto a specifiche prove di valutazione.

Responsabili del processo di valutazione e riconoscimento sono gli istituti di istruzione e formazione professionale che definiscono peso e valore dei crediti (non possono essere riconosciuti crediti superiori al 50% del percorso formativo).

Un altro esempio significativo di istituzionalizzazione del dispositivo di validazione degli apprendimenti non formali e informali in funzione del riconoscimento di crediti formativi, è rappresentato dal sistema della **Regione Marche** che, con delibera n°966 del 12/07/08 ha formalizzato la possibilità, per tutti i cittadini che ne facciano richiesta, di richiedere la validazione di competenze acquisite in contesti di lavoro, attività sociali o private, in funzione dell'accREDITAMENTO di segmenti di percorsi formativi o dell'istruzione professionale. Tali crediti potranno essere di ammissione (in caso si richieda di intraprendere una specifica attività formativa) o di percorso (in caso l'individuo faccia richiesta di essere ammesso in un'attività formativa in itinere).

Anche in **Regione Umbria**, attraverso il D.G.R. 1429 del 03/09/2007, è stata formalizzata una direttiva per il riconoscimento dei crediti formativi relativi alle competenze acquisite in contesti di apprendimento formali, non formali e informali. Il processo di riconoscimento è governato dall'Amministrazione Regionale, attuato dalle Amministrazioni Provinciali e gestito direttamente dai soggetti attuatori.

Il processo di riconoscimento avviene attraverso una richiesta da parte del cittadino, la messa in trasparenza dei suoi saperi e la loro valutazione in funzione del progetto individualizzato.

### **3.2.3 VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI NEI SISTEMI PER IL LAVORO**

La validazione e il riconoscimento degli apprendimenti non formali e informali rappresenta uno strumento di forte impatto per la valorizzazione dell'individuo, della sua professionalità e delle sue caratteristiche distintive anche e soprattutto in funzione di un migliore e più efficace inserimento lavorativo nonché di uno sviluppo professionale costante.

A livello regionale, si segnalano alcune esperienze di applicazione di dispositivi di validazione di competenze acquisite in contesti non formali e informali in funzione di una migliore adattabilità al mercato del lavoro e, molto spesso, soprattutto nel quadro tracciato dalla crisi economica attraversata dal mondo occidentale nell'ultimo anno, per favorire il re-inserimento lavorativo, l'occupazione e il fronteggiamento della disoccupazione e delle crisi aziendali.

La **Regione Lombardia**, nella delibera n°6274 del 21/12/2007, ha evidenziato la necessità di evidenziare, valorizzare e validare le competenze degli individui ovunque acquisite al fine di favorire la transizione degli individui tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro.

I soggetti abilitati alla validazione sono gli organismi accreditati a livello regionale per l'erogazione di servizi per il lavoro. Tali servizi possono fare richiesta al Servizio Lavoro regionale in funzione di una specifica domanda da parte di un individuo e a seguito della quale verrà attivata la procedura di validazione e attestazione delle competenze.

Tale procedura, come già accennato, sarà di competenza dei soggetti abilitati alla validazione i quali dovranno fornire consulenza individualizzata all'individuo richiedente somministrando le prove necessarie alla attestazione stessa. In particolare, il percorso di validazione prevede un approccio fortemente personalizzato in cui il soggetto svolge un ruolo attivo nell'identificazione e ricostruzione della propria professionalità attraverso specifici strumenti quali la compilazione di un curriculum vitae, colloqui di orientamento, supporto consulenziale personalizzato per l'accesso ad altri e ulteriori servizi.

Al termine del processo di verifica e validazione, della durata massima di 6 mesi, l'individuo riceverà un Attestato di competenza sulla base dei livelli previsti dall'EQF che verrà contestualmente trascritto all'interno del **Libretto formativo del cittadino**.

Con la Direttiva Regionale n°1758 del 16/06/09, la **Regione Veneto** ha avviato azioni sperimentali per la validazione e la certificazione delle competenze acquisite in diversi ambiti di apprendimento (formali, non formali e informali) non soltanto all'interno delle istituzioni educative e formative, ma anche nei servizi e nelle agenzie per il lavoro. Destinatari finali delle azioni sperimentali di validazione e certificazione degli apprendimenti non formali e informali saranno persone in età adulta occupate, inoccupate e disoccupate che intendano ottenere una convalida/certificazione delle competenze acquisite in ambienti non formali e informali di apprendimento. Finalità del processo di certificazione dovrà essere il desiderio/necessità, da parte dell'individuo, di ottenere una qualifica op-pure di entrare o rientrare nel mondo del lavoro o ancora per soggetti occupati

desiderosi di ottenere una certificazione relativa a competenze acquisite nel contesto professionale.

### **3.3 LA VALIDAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NON FORMALI E INFORMALI IN SPECIFICI PROGETTI E AZIONI SETTORIALI**

La fase evolutiva che l'Italia sta attraversando relativamente alla definizione di standard nazionali delle professioni, di sistemi di certificazione e di strumenti e approcci attraverso cui consolidare e affermare un "sistema integrato di apprendimento permanente" ha favorito la nascita e lo sviluppo di numerose azioni sperimentali e progetti pilota, finalizzati a produrre modelli, sistemi e *best practices* di validazione degli apprendimenti non formali e informali, replicabili e consolidabili a livello istituzionale.

In particolare, sono stati realizzati specifici progetti interregionali e progetti sperimentali o formalmente convalidati in coordinamento con imprese e aziende private e rappresentanze del mondo del privato sociale, del no profit e del volontariato.

Nell'ambito dell'ancora incerta evoluzione dei processi di validazione degli apprendimenti non formali e informali in atto a livello nazionale, un contributo interessante e significativo è fornito dai progetti Interregionali che vedono il coinvolgimento attivo di più Regioni Italiane nel raggiungimento di un obiettivo comune e spesso nell'ottenimento di risultati concreti, tanto più significativi, essendo la risultanza di un processo condiviso e validato da più attori istituzionali e di provenienza territoriale diversa.

Il progetto Interregionale "**Sostegno allo sviluppo dell'istruzione degli adulti**" realizzato dalle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto nel 2005, è stato finalizzato ad incrementare l'accesso degli adulti nei sistemi educativi e di istruzione e formazione professionale, attraverso processi di formazione formatori, coinvolgimento degli *stakeholders* territoriali e soprattutto di attivazione di percorsi e processi di validazione di apprendimenti non formali e informali in funzione dell'acquisizione di una qualifica o di un diploma di Scuola Secondaria di Secondo Grado.

Tra i progetti precursori delle attività e dei dispositivi per la validazione di apprendimenti non formali e informali vi è il Progetto Interregionale "**Descrizione e certificazione per competenze e famiglie professionali**" realizzato nel 2006 da tutte le Regioni italiane (Proponenti: Regioni Piemonte, Toscana, Lombardia, Campania; Aderenti: Abruzzo, Basilicata, P.A. Bolzano, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Liguria, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, P.A. Trento e Valle d'Aosta) e finalizzato ad assicurare il diritto degli studenti e dei lavoratori al riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di studio e di lavoro, in ambito nazionale e in prospettiva in ambito europeo, consentendo in tal modo la realizzazione del diritto alla formazione permanente, che presuppone il riconoscimento dei crediti formativi ovunque acquisiti e la capitalizzazione delle competenze, da certificare nel libretto personale.

Per quanto riguarda l'attivazione di processi di validazione degli apprendimenti non formali e informali nei **sistemi del no profit, del privato sociale e del volontariato**, essi rappresentano un contesto di apprendimento che più degli altri si distinguono nel tentativo di rendere evidenti e spendibili le competenze che i soggetti acquisiscono nel loro impegno sociale e che apprendono sia attraverso modalità semi-strutturate (non formale) che totalmente implicite e non intenzionali (informale).

Il non profit viene inteso come sistema a sé stante in quanto opera e si muove attivando dinamiche, regole di funzionamento e processi di abilitazione interna del tutto specifici e autofondanti ma, a differenza del sistema del mercato del lavoro, non presenta caratteristiche autoreferenziali bensì è aperto e teso a creare connessioni ed integrazione con altri sistemi in modo da rendere spendibili e flessibili i processi di apprendimento degli individui che li attraversano.

Un caso significativo e consolidato di validazione di apprendimenti non formali e informali acquisiti in contesti di volontariato in funzione del riconoscimento di crediti formativi all'interno di percorsi educativi e di istruzione e formazione professionale è quello dell'**AGESCI** (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) che ha attivato un dispositivo di validazione degli apprendimenti conseguiti dai giovani iscritti all'associazione e riconoscibili come crediti formativi all'interno dei percorsi di studio. In questo caso, la motivazione è essenzialmente quella di mettere in trasparenza e in valore competenze acquisite dai giovani in contesti di apprendimento destrutturati o semi-strutturati ma altrettanto importanti e significative di quelle conseguibili attraverso un processo di apprendimento formale e, in molti casi, sommativi rispetto a queste ultime.

La formalizzazione ed istituzionalizzazione del dispositivo di validazione è stata attuata con il Ministero dell'Istruzione attraverso la produzione di un protocollo d'intesa il 25 novembre 1999.

Un altro esempio interessante e poliedrico è quello dell'**Ufficio per il Servizio Civile Nazionale** che ha formalizzato e diffuso su tutto il territorio nazionale, attraverso gli uffici regionali distaccati, la possibilità di validare le competenze acquisite dai volontari nell'ambito della loro esperienza di servizio civile, in modo da offrire a questi giovani, spesso alla loro prima esperienza nel mercato del lavoro, l'opportunità di veder riconosciute i propri apprendimenti dal sistema educativo e da quello del Mercato del lavoro.

Con il Decreto Legislativo 72/2002 si è poi evidenziata e formalizzata la necessità di riconoscere i crediti formativi per i volontari nel Servizio Civile Nazionale. Tale decreto è stato recepito formalmente dall'Ufficio del Servizio Civile Nazionale e da alcune Regioni (Emilia Romagna, Piemonte, Lombardia, Toscana, Marche), stabilendo protocolli d'intesa con Università o adottando dispositivi operativi di validazione e dichiarazione delle competenze acquisite dai volontari.

Con il Decreto 23 Maggio 2003 si è poi formalizzata la creazione di un gruppo di lavoro per il riconoscimento dei crediti formativi in ambito universitario che ha prodotto la Circolare del 09/07/2004 in cui si invitavano le Facoltà Universitarie e gli Uffici Regionali per il Servizio Civile a dare avvio a protocolli d'intesa.

## **Sezione 2 - QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO**

Questa sezione è dedicata a illustrare le principali qualificazioni rilasciate ad oggi nell'ambito del sistema italiano e le loro caratteristiche più salienti. Ciò riduce in parte il campo di analisi descritto nella sezione precedente (nonostante sia stata mantenuta la stessa articolazione), poiché non tutti i percorsi dei diversi sistemi e sub-sistemi producono una qualificazione, in conformità con la definizione europea di tale concetto.

Una prima macro distinzione può essere effettuata sulla base della specifica tipologia di autorità competente:

- autorità pubblica;
- soggetti privati.

Nei capitoli che seguono, si presenta il dettaglio delle principali caratteristiche delle qualificazioni.

## 1. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA AUTORITÀ COMPETENTI PUBBLICHE

Le qualificazioni rilasciate da autorità competenti pubbliche possono essere suddivise nelle seguenti tipologie:

Qualificazioni	Autorità competenti
<b>Titoli, diplomi e certificati rilasciati nel SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	
Titoli acquisibili attraverso i percorsi dell'Istruzione secondaria di I e II grado (par. 1.3, 1.4, 1.5)	MIUR/Istruzione
Qualifiche, diplomi, certificati dell'istruzione e formazione professionale - IeFP (par. 1.5)	Regioni
Qualifiche e certificati della formazione professionale post qualifica e post diploma (par.1.6)	Regioni
Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (par. 1.7)	MIUR/Regioni
Titoli acquisibili attraverso i percorsi di istruzione superiore universitaria (par.1.8.1)	MIUR/Università
Titoli rilasciati nel Sistema dell'Istruzione Superiore non Universitaria: AFAM e altri Istituti (par.1.8.2)	MIUR/Istituti Superiori
Titoli, qualifiche e certificazioni acquisibili in apprendistato (par. 1.10)	Regioni MIUR /Istruzione MIUR /Università
<b>Titoli, diplomi e certificati rilasciati nel SISTEMA DELLE PROFESSIONI</b>	
Le abilitazioni per le professioni regolamentate e le autorità competenti (par.2.1)	Ministeri competenti

## 1.1 TITOLI, DIPLOMI E CERTIFICATI RILASCIATI NEL SISTEMA DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

### 1.1.1 TITOLI ACQUISIBILI ATTRAVERSO I PERCORSI DELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO

In Italia, l'autorità competente a rilasciare queste qualificazioni è il Ministero dell'Istruzione. La legge italiana conferisce "**valore legale**" ai titoli di studio. Il valore legale del titolo di studio determina una certezza legale circa il possesso, da parte dei soggetti che ne siano muniti, di una data preparazione culturale o professionale, risultante dalla conformità del corso di studi seguito agli standard fissati dall'ordinamento didattico nazionale<sup>15</sup>.

La prima qualificazione rilasciata all'interno del sistema italiano di istruzione e formazione, nell'ambito dell'obbligo di istruzione, è al termine del I ciclo (Istruzione Secondaria di I grado).

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di licenza conclusivo del I ciclo di istruzione</b>	Si rilascia al termine del percorso di istruzione secondaria di I grado

Inoltre, prima del termine del II ciclo, alla fine del primo biennio - viene rilasciata una certificazione a conclusione dell'obbligo di istruzione.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Certificazione obbligo di istruzione</b>	Si rilascia al termine del primo biennio dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado e in quelli di istruzione e formazione professionale. Si tratta di una <b>certificazione</b> specifica e formale che attesta l'acquisizione delle competenze di base per l'obbligo di istruzione <sup>16</sup> .

Al termine dei percorsi di Istruzione secondaria di II grado, in seguito alla riforma illustrata precedentemente (si veda 1.5), dal 2010/11 sarà previsto il rilascio di tre tipologie

<sup>15</sup> La certezza legale opera non solo nell'ordinamento didattico, consentendo il proseguimento degli studi, ma in tutto l'ordinamento giuridico nazionale, consentendo, ad esempio, la partecipazione a pubblici concorsi o l'esercizio di determinate professioni, previo il superamento di un esame di Stato (art 33. Costituzione).

<sup>16</sup> Il modello è allegato al Decreto 9 del 27 gennaio 2010, in applicazione al Regolamento dell'Obbligo di istruzione. Il certificato è valido sia per il sistema scolastico sia per i percorsi di IFP; decorre dall'a.s.f. 2009-10 ed è rilasciato su richiesta dell'interessato.

di titoli alla fine del V anno e dopo il superamento di un Esame di Stato, come di seguito dettagliato:

Denominazione	Percorso di acquisizione
<p><b>Diploma liceale</b></p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali è rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l'eventuale indirizzo, opzione o sezione seguita dallo studente.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Liceo artistico</li> <li>- Liceo classico</li> <li>- Liceo linguistico</li> <li>- Liceo musicale e coreutico</li> <li>- Liceo scientifico e delle scienze umane.</li> </ul>
<p><b>Diploma di istruzione tecnica</b></p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti tecnici viene rilasciato il diploma di istruzione tecnica, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituti tecnici</li> </ul>
<p><b>Diploma di istruzione professionale</b></p> <p>Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi degli istituti professionali viene rilasciato il diploma di istruzione professionale, indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con riferimento alle eventuali opzioni scelte.</p> <p>* Prima della Riforma, l'istituto professionale prevedeva il rilascio al III anno del <b>Diploma di qualifica di operatore</b> attinente ai diversi settori, indirizzi e figure professionali. Questo, in via transitoria, in base alla Circolare Ministeriale n.17 del 2010<sup>17</sup> potrà ancora avvenire, anche se la riforma prevede la perdita di tale titolo intermedio</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Istituti professionali</li> </ul>

I precedenti titoli sono conseguibili anche attraverso percorsi di apprendistato di alta formazione e di ricerca (v. par. 1.10).

Tutti i Diplomi costituiscono titolo necessario per l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore dei Diplomi a tutti gli altri effetti previsti dall'ordinamento giuridico (l'accesso ad alcune professioni, previo il superamento di un esame di Stato; la partecipazione a pubblici concorsi; ecc.).

<sup>17</sup> Cfr Circolare 17 del 18 febbraio 2010, punto 2: " Gli studenti che chiedono di iscriversi alla prima classe degli indirizzi degli istituti professionali di cui all'allegato 1 possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire una qualifica professionale a conclusione del terzo anno. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i diplomi di qualifica relativi ai percorsi realizzati sino al corrente anno scolastico.

Tali richieste sono accolte con riserva, in quanto è necessario acquisire, nei tempi più brevi, le determinazioni dei competenti Assessorati delle Regioni in ordine all'attuazione dei percorsi triennali di istruzione e formazione professionale in relazione alla fase transitoria disciplinata all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226/05".

### 1.1.2 QUALIFICHE, DIPLOMI, CERTIFICATI DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE

In quest'ambito si distinguono le seguenti qualificazioni:

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Attestato di Qualifica di operatore professionale<sup>18</sup></b>	Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata triennale (si veda 1.5)
<b>Diploma professionale di tecnico</b>	Si rilascia a conclusione di percorsi di istruzione e formazione di durata quadriennale (si veda 1.5);

Come già specificato al punto precedente (1.1.1) anche nell'ambito dei percorsi d'istruzione e formazione professionale al termine del primo biennio viene rilasciata una certificazione relativa all'obbligo di istruzione.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Certificazione obbligo di istruzione</b>	Si rilascia al termine del primo biennio dei percorsi di istruzione e formazione professionale (e in quelli di Istruzione secondaria di II grado). Si tratta di una <b>certificazione</b> specifica e formale che attesta l'acquisizione delle competenze di base per l'obbligo di istruzione)

### 1.1.3 QUALIFICHE, DIPLOMI, CERTIFICATI DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

In quest'ambito si distinguono le seguenti qualificazioni:

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Attestati di qualifica o certificazioni in seguito a percorsi post qualifica/post diploma</b>	Si rilascia a conclusione di percorsi brevi, destinati a giovani già in possesso di un attestato di qualifica in esito ai percorsi triennali o quadriennali o del diploma di istruzione secondaria superiore. Si tratta di norma di qualifiche di specializzazione (si veda 1.6).

### 1.1.4 TITOLI RILASCIATI NEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE E FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE

Il Sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, in base alla sua recente riorganizzazione (si veda 1.7), rilascerà due diversi titoli:

Denominazione	Percorso di acquisizione
---------------	--------------------------

<sup>18</sup> Per l'eventuale conseguimento di tale attestato tramite il contratto di apprendistato si veda par. 1.10.

<b>Diploma di tecnico superiore</b>	Al termine dei corsi realizzati dagli Istituti Tecnici Superiori (ITS) così come attualmente regolamentato dallo Schema di DI del luglio 2011.  Autorità competente: MIUR
<b>Certificato di Specializzazione tecnica superiore</b>	Al termine dei percorsi IFTS (oppure in esito al percorso di apprendistato, vedi par.1.10).  Autorità competente: le Regioni

### 1.1.5 TITOLI ACQUISIBILI ATTRAVERSO I PERCORSI DI ISTRUZIONE SUPERIORE UNIVERSITARIA

Nell'ambito dell'istruzione superiore universitaria vengono rilasciati i seguenti titoli, definiti sulla base dell'articolo 3 del Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 e ordinati secondo la classificazione in I, II e III ciclo come descritto nella sezione precedente:

#### I CICLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Laurea (L)</b>	Si rilascia al termine di "corsi di laurea" triennali volti ad <i>«assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali»</i> .
	Titolo di accesso richiesto: diploma di scuola secondaria superiore altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
	Durata: 3 anni
	Crediti: 180 CFU
	Ammissione a corsi di: Laurea Magistrale Master universitario di primo livello Diploma accademico di secondo livello Diploma accademico di specializzazione Corso di perfezionamento o Master

#### **Titoli del vecchio ordinamento correlabili al I ciclo:**

**Diploma di Laurea:** titolo del vecchio ordinamento che si consegue al termine di un corso di laurea che ha il fine di fornire agli studenti adeguate conoscenze di metodi e contenuti culturali, scientifici e professionali di livello superiore;

- Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo. Possibilità di accesso tramite Diploma universitario (DU) e Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs). Nel primo caso (DU) si potrà ottenere una riduzione del corso di laurea (DL) fino a 2 anni, mentre nel secondo caso (Diploma Sdafs) una riduzione fino ad un anno
- Durata: da 4 a 6 anni
- Ammissione a corsi di: Diploma di Perfezionamento / di Corso di Perfezionamento; Diploma di Specializzazione; Dottorato di Ricerca

**Diploma di Scuole dirette a fini speciali (Sdafs):** titolo del vecchio ordinamento.

I diplomi delle Scuole dirette a fini speciali (Sdafs) permettono l'esercizio di uffici o professioni, per i quali non sia necessario il diploma di laurea, ma sia richiesta ugualmente una formazione culturale e professionale nell'ambito universitario;

- Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- Ammissione tramite: esame pubblico
- Durata: da 2 a 3 anni
- Ammissione a corsi di: Diploma di Laurea tramite una riduzione del corso di studi al massimo di 1 anno
- Ulteriori requisiti: per il rilascio del Diploma è necessario aver svolto un periodo di tirocinio e aver superare un esame di stato a conclusione del corso di studi

**Diploma universitario:** titolo del vecchio ordinamento

Il corso di diploma universitario ha il fine di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali;

- Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.
- Durata: da 2 a 3 anni
- Ammissione a corsi di: Diploma di Laurea tramite una riduzione del corso di studi al massimo di 2 anni

## II CICLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Laurea Magistrale (LM)</b>	Si rilascia al termine di "corsi di laurea magistrale", che hanno <i>«l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici»</i> .
Titolo di accesso richiesto	Laurea (L) Diploma Universitario di durata triennale Diploma accademico di primo livello altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
Durata	2 anni
Crediti:	120 CFU
Ammissione a corsi di:	Dottorato di Ricerca Diploma di Specializzazione Master universitario di secondo livello Diploma accademico di formazione alla ricerca
NOTA:	Questo titolo viene rilasciato anche al termine di "corsi di laurea magistrale a ciclo unico" (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti). Le classi di Laurea Magistrale a ciclo unico sono: LMG/01 Giurisprudenza; LM - 4 Architettura e ingegneria edile – architettura (quinquennale); LM - 13 Farmacia e farmacia industriale; LM – 41 Medicina e chirurgia;

	LM - 42 Medicina veterinaria; LM - 46 Odontoiatria e protesi dentaria.
--	---

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Master di I livello</b>	Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea (L)
Titolo di accesso richiesto	Laurea (L) altro titolo straniero corrispondente
Durata	minimo 1 anno
Crediti:	-
NOTA:	non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di terzo ciclo

**Titoli del vecchio ordinamento correlabili al II ciclo:**

**Laurea Specialistica:** titolo sostituito dall'attuale Laurea Magistrale e rilasciato secondo quanto previsto dal DM 509/99; si consegue al termine di un corso di laurea specialistica che ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici;

- Accesso tramite: Laurea, Diploma Universitario di durata triennale, Diploma accademico di primo livello o altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo
- Durata: 2 anni
- Crediti: 120
- Ammissione a corsi di: Dottorato di Ricerca; Diploma di Specializzazione; Master universitario di secondo livello; Diploma accademico di formazione alla ricerca.

Questo titolo viene rilasciato anche al termine di "corsi di laurea specialistica a ciclo unico" (da 5 a 6 anni - da 300 a 360 crediti).

**III CICLO**

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Dottorato di ricerca (DR)</b>	Si rilascia al termine di "percorsi di dottorato", disciplinati dalle Università con proprio regolamento, che forniscono le « <i>competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di ricerca di alta qualificazione</i> ».
Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale, Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
Durata	3 anni
Crediti:	-
Modalità di accesso	tramite pubblico concorso

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di specializzazione (DS)</b>	Si rilascia al termine di corsi di specializzazione che hanno « <i>l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea</i> ».
Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale, Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
Durata	2-6 anni
Crediti:	da 120 a 360
Modalità di	tramite pubblico concorso

accesso	
---------	--

Denominazione		Percorso di acquisizione
<b>Diploma di (corso di) perfezionamento</b>		Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento che rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente
	Titolo di accesso richiesto	possibilità di accesso per coloro che sono in possesso di titoli di studio di livello universitario, generalmente Laurea Magistrale (o Diploma di Laurea vecchio ordinamento), Diploma accademico di secondo livello titolo estero corrispondente
	Durata	generalmente 1 anno
	NOTA	non consente l'accesso a nessuna tipologia di corso

Denominazione		Percorso di acquisizione
<b>Master di II livello</b>		Si rilascia al termine di corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivo al conseguimento della Laurea Magistrale
	Titolo di accesso richiesto	Laurea Magistrale (LM) altro titolo straniero corrispondente
	Durata	minimo 1 anno
	Crediti:	-
	NOTA:	non consente l'accesso a corsi di Dottorato di Ricerca e di terzo ciclo

Tutti i titoli acquisibili attraverso i percorsi di I, II e III ciclo possono essere conseguiti attraverso i percorsi di apprendistato (v. par.1.10)

### 1.1.6 TITOLI RILASCIATI NEL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE NON UNIVERSITARIA: AFAM E ALTRI ISTITUTI

#### ALTA FORMAZIONE ARTISTICA E MUSICALE (AFAM)

Nell'ambito del sistema dell'Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), vengono rilasciati i seguenti titoli:

#### I LIVELLO

Denominazione		Percorso di acquisizione
<b>Diploma accademico di primo livello</b>		Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di primo livello con l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali
	Titolo di accesso richiesto	Diploma di scuola secondaria superiore altro titolo di studio riconosciuto idoneo. È richiesto il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale accertata con esame di ammissione
	Durata	3 anni
	Crediti:	180
	Ammissione ai corsi di	Diploma accademico di secondo livello Diploma accademico di specializzazione Diploma di perfezionamento o Master Laurea Specialistica/Magistrale Master universitario di primo livello

#### II LIVELLO

Denominazione		Percorso di acquisizione
<b>Diploma accademico di secondo livello</b>		Si rilascia al termine del corso di diploma accademico di secondo livello con l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
	Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di primo livello altro titolo di studio conseguito riconosciuto idoneo. Occorre che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello accertata con esame di ammissione.
	Durata	2 anni
	Crediti:	120
	Ammissione ai corsi di	Diploma accademico di formazione alla ricerca Dottorato di Ricerca Diploma di Specializzazione Master universitario di secondo livello

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di perfezionamento o Master (I)</b>	Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di primo livello altro titolo di studio riconosciuto idoneo
Durata	Minimo 1 anno
Crediti:	60
Ammissione ai corsi di	non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di specializzazione (I)</b>	Si rilascia al termine del corso di specializzazione con l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici
Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di primo livello altro titolo di studio riconosciuto idoneo
Durata	minimo 2 anni
Crediti:	120
Ammissione ai corsi di	non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo

### III LIVELLO

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma accademico di formazione alla ricerca</b>	Si rilascia al termine del corso di formazione alla ricerca con l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione
Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di secondo livello Laurea Magistrale altro titolo di studio riconosciuto idoneo
Durata	minimo 3 anni
Crediti:	-

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di perfezionamento o Master (II)</b>	Si rilascia al termine del corso di perfezionamento o master che risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di secondo livello altro titolo di studio riconosciuto idoneo
Durata	minimo 1 anno
Crediti:	60
Ammissione ai corsi di	non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di specializzazione (II)</b>	Si rilascia al termine del corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici
Titolo di accesso richiesto	Diploma accademico di secondo livello altro titolo di studio riconosciuto idoneo
Durata	minimo 1 anno
Crediti:	60
Ammissione ai corsi di	non consente l'accesso né a corsi di Diploma accademico di formazione alla ricerca, né ad altri corsi di terzo ciclo

### Titoli del vecchio ordinamento:

- **Diploma dell'Accademia nazionale di arte drammatica**
- **Diploma dell'Accademia nazionale di danza\***
- **Diploma di Conservatorio\***
- **Diploma di Istituto musicale pareggiato\***
- **Diploma di Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA)**
- **Diploma dell'Accademia di belle arti**

*\* questi titoli devono essere accompagnati dal Diploma di superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di istruzione secondaria superiore (Diploma di Maturità) o da titoli estero corrispondente.*

**Diploma dell'Accademia nazionale di arte drammatica:** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Ammissione tramite: concorso

Durata: 3 anni

Istituzione rilasciante il titolo: Accademia nazionale di arte drammatica «Silvio D'Amico» di Roma

**Diploma dell'Accademia nazionale di danza:** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo

Ammissione tramite: richiesto il possesso di una qualifica precedente adeguata al corso e al livello al quale si richiede l'accesso. Viene richiesto il superamento di una prova d'ingresso

Durata: differente a seconda del corso seguito

Istituzione rilasciante il titolo: Accademia nazionale di danza di Roma

**Diploma di Conservatorio:** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ammissione tramite: esame di ammissione

Durata: differente a seconda del corso seguito (da 3 a 10 anni)

Istituzione rilasciante il titolo: Conservatorio di musica

**Diploma di Istituto musicale pareggiato:** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ammissione tramite: esame di ammissione

Durata: differente a seconda del corso seguito (da 3 a 10 anni)

Istituzione rilasciante il titolo: Istituto musicale pareggiato

**Diploma di Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA):** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ammissione tramite: esame di ammissione

Durata: 4 anni

Istituzione rilasciante il titolo: Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA)

**Diploma dell'Accademia di belle arti:** titolo del vecchio ordinamento

Accesso tramite: diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

Ammissione tramite: esame di ammissione

Durata: 4 anni

Istituzione rilasciante il titolo: Accademia di belle arti; Accademia di belle arti legalmente riconosciuta

## ALTRI ISTITUTI

Esistono altri titoli rilasciati da diverse istituzioni che afferiscono all'istruzione superiore ma che non appartengono al settore universitario o all'Afam.

Tra questi:

### **Centro Sperimentale di Cinematografia: Scuola nazionale di Cinema**

La Fondazione Centro Sperimentale di Cinematografia, oltre alla **Cineteca Nazionale** (uno dei più importanti archivi cinematografici del mondo) ha al suo interno la **Scuola Nazionale di Cinema**, impegnata da oltre settanta anni nella formazione d'eccellenza per le professioni del cinema. La Scuola offre a tutti coloro che superano il concorso di ammissione un programma didattico strutturato per aree interdisciplinari e finalizzato alla specifica preparazione in regia, sceneggiatura, recitazione, fotografia, montaggio, tecnica del suono, produzione, scenografia, arredamento e costume. Nelle sedi regionali è possibile seguire diversi corsi: in Piemonte il corso di Animazione; in Lombardia i corsi di Cinema d'impresa, documentario e pubblicità e quello di Creazione e produzione fiction; in Sicilia il corso di Documentario storico artistico e docu-fiction.

### **Scuole Superiori per Mediatori Linguistici (SSML)**

Principale obiettivo delle SSML è quello di fornire agli studenti una solida formazione di base di livello superiore, sia in cultura generale che in ambito tecnico-linguistico, in almeno due lingue oltre all'italiano e nelle relative culture. Le SSML si propongono inoltre di sviluppare specifiche competenze linguistico-tecniche, sia orali che scritte e di applicazione pratica, adeguate alle professionalità proprie dell'area della mediazione linguistica. Le SSML sono il risultato della trasformazione delle preesistenti Scuole Superiori per Interpreti e Traduttori (SSIT) che, riorganizzandosi istituzionalmente e ristrutturando i propri ordini degli studi in conformità al Decreto Ministeriale (MIUR) n° 38 del 10 gennaio 2002, hanno modellato i propri corsi secondo le norme delle Lauree triennali della classe 3 che corrispondono a 180 crediti formativi (classe delle Lauree in scienze della mediazione linguistica).

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diplomi equipollenti alle Lauree universitarie triennali (L) della classe delle Lauree in scienze della mediazione linguistica.</b>	Si rilasciano al termine di un percorso di durata triennale.
	NOTA I Diplomi delle SSML consentono di accedere ai corsi universitari di Laurea Magistrale (LM) delle classi 39/S (classe delle LM in interpretariato di conferenza) e 104/S (classe delle LM in traduzione letteraria e traduzione tecnico-scientifica). <sup>19</sup>

<sup>19</sup> Gli indirizzi postali completi delle singole SSML con l'indicazione dei relativi siti sono disponibili nel sito del MIUR alla pagina [http://www.miur.it/0002Univer/0706Istitu/0707Scuole/0711Elenco/index\\_cf2.htm](http://www.miur.it/0002Univer/0706Istitu/0707Scuole/0711Elenco/index_cf2.htm)

### Istituti/Scuole di Psicoterapia

Sono scuole o istituti privati che hanno ottenuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il riconoscimento per l'attivazione di corsi di specializzazione in psicologia applicata e psicoterapia. Requisito minimo di ammissione è il possesso del Diploma di Laurea (DL) quinquennale in Psicologia (vecchio ordinamento) o, a seguito della riforma universitaria del 1999, di una Laurea Specialistica (oggi Laurea Magistrale) della classe 58/S (classe delle LS in psicologia); occorre inoltre aver già superato l'esame di Stato che abilita alla professione di psicologo (sez. A dell'Albo professionale); possono essere ammessi anche i detentori di un titolo di studio estero in psicologia, purché già autorizzati all'esercizio della professione di psicologo nel Paese che ha rilasciato il titolo stesso, e purché il titolo in questione risulti di livello corrispondente a quello dei titoli italiani già citati. I corsi attivati presso tali istituti/scuole hanno lo scopo di impartire agli iscritti una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale; L'impegno complessivo prevede un totale di 1.600 ore (escluso il tempo dedicato allo studio individuale) suddivise tra insegnamento teorico e formazione pratica; normalmente l'esame finale prevede la discussione di una tesina.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diplomi che autorizzano all'esercizio della professione di psicoterapeuta</b>	Si rilasciano al termine di un percorso di durata quadriennale.
	<p>NOTA</p> <p>I Diplomi degli istituti/scuole autorizzate dal MIUR (per es. Diploma in psicoterapia cognitiva) hanno lo stesso valore legale di titoli universitari di 3° ciclo in psicologia e campi disciplinari affini, rilasciati dalle università italiane.<sup>20</sup></p>

### Scuole di Archivistica, Paleografia e Diplomatica

Le Scuole di archivistica, paleografia e diplomatica sono istituzioni statali di grado universitario sotto la supervisione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Dipartimento per i beni archivistici e librari). Gli obiettivi principali di questa categoria di istituzioni sono la formazione accademica e professionale degli archivisti e paleografi, e lo sviluppo della ricerca nei settori disciplinari che sono loro propri. L'accesso è consentito a quei possessori di diploma italiano di scuola secondaria superiore (o di titolo secondario finale estero di pari livello) che abbiano superato un esame di lingua latina. Inoltre, poiché i corsi prevedono un numero limitato di posti, l'ammissione è subordinata al superamento di un concorso che viene bandito ogni due anni. La frequenza è obbligatoria. I corsi, che consistono di lezioni teoriche alternate ad attività pratico-applicative, hanno durata biennale e si concludono con un esame finale articolato in due prove scritte e una orale. Le Attualmente le Scuole sono istituite presso gli archivi di Stato delle seguenti città: Bari,

<sup>20</sup> L'elenco degli istituti/scuole con relativi indirizzi postali è disponibile nel sito del MIUR alla pagina <http://www.miur.it/ElencoSSPWeb/>

Bologna, Bolzano, Cagliari, Firenze, Genova, Mantova, Milano, Modena, Napoli, Palermo, Parma, Perugia, Roma, Torino, Trieste e Venezia.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di archivistica, paleografia e diplomatica</b>	Si rilascia al termine di un percorso di durata biennale.

### Accademie Militari e Istituti di Polizia

I corsi di formazione accademica e addestramento tecnico per gli ufficiali delle Forze armate in servizio permanente sono offerti dalle Accademie militari, quali l'Accademia Aeronautica con sede a Pozzuoli in provincia di Napoli, l'Accademia della Guardia di Finanza a Bergamo, l'Accademia Militare dell'Esercito con sede a Modena, l'Accademia Navale di Livorno. Per accedere alle Accademie militari è necessario possedere un diploma di scuola media superiore; l'ammissione è subordinata al superamento degli appositi concorsi pubblici indetti dai Ministeri competenti. Per la preparazione dei propri ufficiali la Polizia di Stato si serve della Scuola Superiore di Polizia che prima del settembre 2006 si chiamava Istituto Superiore di Polizia. Le Forze di Polizia Penitenziaria si formano invece presso l'Istituto superiore gli studi penitenziari di Roma, mentre il Corpo delle Guardie Forestali dello Stato si avvale della Scuola del Corpo Forestale dello Stato, che fino al 1995 era denominata "Scuola per allievi sottufficiali e guardie forestali". Anche queste istituzioni subordinano l'ammissione ai propri corsi al possesso del diploma finale di scuola media superiore e al superamento di un concorso pubblico. Sia le Accademie militari che le Scuole di Polizia e la Scuola del Corpo Forestale organizzano corsi di livello universitario in materie quali economia e gestione amministrativa, ingegneria, e scienze politiche; tali corsi possono essere convalidati dalle università italiane all'interno dei loro corsi di studio in campi disciplinari analoghi abbreviando così il percorso formativo per il conseguimento del corrispondente titolo accademico.

### Istituzioni per la conservazione e il restauro dei beni culturali

In Italia esiste una serie di istituti o scuole il cui obiettivo specifico consiste nel promuovere la conservazione e il restauro del patrimonio artistico e culturale nazionale. Esse godono della supervisione e del coordinamento del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Offrono una formazione di livello post-secondario di natura professionalizzante. In genere per l'accesso ai loro corsi è previsto il possesso del titolo finale di scuola secondaria superiore, italiano o straniero, ma elemento decisivo per l'ammissione più che il titolo di studio è il possesso di esperienza professionale nel campo di specializzazione del singolo istituto; dato il numero limitato di posti disponibili, l'ammissione è sempre subordinata al superamento di un esame selettivo o di un concorso nazionale. Qui di seguito si elencano le istituzioni più note di questo settore:

- *Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro (ISRC)*

L'ISCR effettua corsi a carattere teorico e pratico e l'ammissione è subordinata al superamento di un apposito concorso pubblico, articolato in varie prove d'esame.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di Restauratore dei beni culturali equiparato alla Laurea Magistrale</b>	Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti

- *Scuola dell'Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro*

La Scuola di restauro attiva presso l'Opificio delle Pietre Dure di Firenze ha avviato i propri corsi nel 1978. Ufficialmente istituita con la legge 20/01/1992 n. 57 e regolamentata con il successivo DPR 294/1997, è diventata Scuola di Alta Formazione e di Studio nel 1998 (D.L. 368/1998 art. 9). Nel 2004 la Scuola per il Restauro del Mosaico di Ravenna è divenuta sede distaccata della SAF dell'OPD, venendo ad integrare uno dei settori storici dell'Istituto. I corsi comprendono lezioni teoriche e attività tecnico-didattiche che si svolgono all'interno dei laboratori. E' richiesta la frequenza obbligatoria. La struttura dei corsi quinquennali varia secondo percorsi formativi attivati di volta in volta, tenendo conto del piano di studi, che fissa annualmente le materie di base e quelle caratterizzanti. Alcuni percorsi prevedono l'accorpamento didattico di più settori di restauro: questo può comportare l'attivazione di indirizzi formativi e specializzazioni in una o più aree dell'istituto, nell'ambito del quinquennio. Le attività tecnico-didattiche, cui è riservato più del 60% del totale monte ore complessivo dei corsi, sono interamente svolte su manufatti qualificabili come beni culturali, ai sensi del Codice. (D.L. del 22 gennaio 2004, n.42, art. 29). La parte metodologica applicativa è completata da cantieri, stage e seminari specialistici. L'accesso avviene tramite concorso pubblico internazionale, bandito annualmente dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, che individua i percorsi professionalizzanti per i quali è previsto l'accesso.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<p><b>Diploma equiparato al diploma di laurea magistrale</b></p> <p>(classe di laurea individuata in attuazione del comma 4, art. 1, del D.M. 87 del 26/5/09).</p>	<p>Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti</p>

- *Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario*

La Scuola di Alta Formazione dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Librario di Roma bandisce concorsi pubblici, per esami, per l'ammissione al corso. L'area formativa (Percorso Formativo Professionalizzante) di riferimento è Materiale librario e archivistico. Manufatti cartacei e pergamenei. Materiale fotografico, cinematografico e digitale. L'esame finale è abilitante alla professione di restauratore di beni culturali. I programmi del corso sono caratterizzati dall'interdisciplinarietà e prevedono l'acquisizione di conoscenze e abilità estese ad aree diverse e interconnesse che abbracciano la pratica del restauro, le discipline del libro e del documento e le scienze dei materiali e dell'ambiente. Requisito per l'accesso è il possesso del Diploma di scuola media superiore o un titolo equivalente conseguito all'estero.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma equiparato al diploma di Laurea Magistrale</b> (classe di laurea individuata in attuazione del comma 4, art. 1, del D.M. 87 del 26/5/09).	Si rilascia al termine di un percorso di studi quinquennale pari a 300 crediti

### 1.1.7 TITOLI, QUALIFICHE E CERTIFICAZIONI IN APPRENDISTATO

Come definito dal decreto legislativo n. 276/2003 (artt. 47-50) e dal Testo Unico, l'apprendistato (si veda 1.10) consente l'acquisizione dei seguenti titoli, qualifiche e certificazioni:

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Attestato di qualifica di operatore professionale</b>	Sia l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere all'istruzione e formazione di cui al d.lgs. 276/03 che l'apprendistato per la qualifica e per il diploma di cui al recente Testo Unico consentono il conseguimento di una qualifica professionale ai sensi della legge n. 53/03.
<b>Diploma professionale di tecnico</b>	L'apprendistato per la qualifica e per il diploma di cui al recente Testo Unico consente il conseguimento di un diploma professionale valido a livello nazionale ai sensi della legge n. 53/03.
<b>Certificazione di competenze</b>	L'apprendistato professionalizzante generalmente porta al conseguimento di una qualificazione come intesa nei contratti collettivi. La normativa prevede la possibilità che in esito a tale apprendistato si conseguano certificazioni di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali rilasciate dalle Regioni.
<b>Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, certificazione di specializzazione tecnica superiore, titoli dell'istruzione superiore universitaria</b>	L'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, anche come ridefinito dal recente Testo Unico, prevede il conseguimento di tutti i titoli rilasciati dal sistema educativo a livello secondario e/o terziario: diploma di scuola secondaria superiore, certificazioni IFTS e ITS, del diploma di laurea e laurea magistrale, di master di I e II livello, di dottorato di ricerca.

## 1.2 LE QUALIFICAZIONI NEL SISTEMA DELLE PROFESSIONI

### 1.2.1 LE ABILITAZIONI PER LE PROFESSIONI REGOLAMENTATE E LE AUTORITÀ COMPETENTI

L'accesso alle professioni regolamentate è subordinato al rilascio del certificato di abilitazione che può essere di competenza dello Stato attraverso i singoli Ministeri e le Direzioni provinciali del lavoro e/o delle Regioni, in riferimento al dettato costituzionale (art. 33) e a specifiche leggi che regolano l'esercizio delle singole professioni.

Denominazione	Percorso di acquisizione
<b>Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione all'Albo presso un Ordine Professionale</b>	<p>Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: il superamento di un Esame di Stato l'iscrizione ad un Albo presso un Ordine Professionale.</p> <p>Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico.</p> <p>Viene rilasciato un diploma di abilitazione e il nominativo del soggetto abilitato viene inserito nell'apposito Albo presso l'Ordine professionale.</p> <p>Il Testo Unico sull'Apprendistato prevede la possibilità che il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche venga svolto attraverso un contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca.</p>
<b>Diploma di abilitazione per professioni che prevedono iscrizione ad un elenco</b>	<p>Per il rilascio del diploma di abilitazione si prevede: il superamento di un Esame di Stato l'iscrizione ad un elenco.</p> <p>Tali abilitazioni richiedono come prerequisito il possesso di un titolo accademico specifico.</p> <p>Viene rilasciato un diploma di abilitazione e il nominativo del soggetto abilitato viene inserito nell'apposito elenco presso le autorità di riferimento per la professione</p>
<b>Diploma di abilitazione alle professioni della PA</b>	<p>Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di professioni specifiche all'interno della Pubblica Amministrazione.</p>
<b>Diploma di abilitazione a professioni specificatamente normate</b>	<p>Il diploma di abilitazione si riferisce all'esercizio di alcune professioni normate per le quali è previsto il possesso di una qualifica specifica</p>

Di seguito sono indicate le autorità italiane incaricate di svolgere il riconoscimento professionale e le professioni di loro competenza.

- Il Ministero della Salute è l'autorità competente per le professioni di: Allergologia e immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesista e rianimazione, Assistente

sanitario, audiologia e foniatria, Biochimica clinica, Chirurgia dell'apparato digerente, Chirurgia generale, Chirurgia maxillo gacciale, Chirurgia orale, Chirurgia pediatrica, Chirurgia plastica e ricostruttiva, Chirurgia toracica cardiocirurgia, Chirurgia vascolare, Dermatologia e venerologia, Dietista, Ematologia, Endocrinologia e malattie del ricambio, Farmacista, Farmacologia, Fisioterapista, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e ostetricia, Igienista dentale, Igiene e medicina preventiva, Infermiere generico, Infermiere pediatrico, Infermiere professionale, Logopedista, Malattie dell'apparato cardiovascolare, Malattie dell'apparato respiratorio, Malattie infettiva, Massaggiatore Capo bagnino di stabilimenti idroterapici, Medicina del lavoro, Medicina dello sport, Medicina di comunità, Medicina di emergenza ed urgenza, Medicina generale medicina interna, Medicina legale, Medicina nucleare, Medicina tropicale, Microbiologia e virologia, Nefrologia, Neurochirurgia, Neurofisiopatologia, Neurologia, Neuropsichiatria, Neuropsichiatria infantile, Odontoiatria, Odontostomatologia, Odontotecnico, Oftalmologia, Oncologia medica, Operatore socio-sanitario, Ortognatodonzia, ortopedia e traumatologia, Ostetrica, Otorinolaringoiatria, Ottico, pediatria, Podologo, Psichiatra, Psicologo, Psicoterapeuta, Radiodiagnostica, Radiologia, Radioterapia, Reumatologia, Scienza dell'alimentazione, Tecnico audiometrista, Tecnico Audioprotesista, Tecnico sanitario di laboratorio, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Terapista occupazionale, Terapista riabilitazione non vedenti, Terapista della neuro e psicomotricità età evolutiva, Tossicologia medica genetica medica, Urologia, Veterinario.

- Il Ministero della Giustizia è l'autorità competente per le professioni di: Agronomo forestale junior, Agrotecnico, Assistente sociale junior, Assistente sociale specialista, Attuario, Attuario junior, Avvocato, Biologo junior, Biotecnologo agrario, Chimico, Chimico junior, Dottore agronomo e Dottore forestale, Dottore commercialista ed esperto contabile, Geologo, Geologo junior, Geometra, Giornalista, Ingegnere civile e ambientale, Ingegnere civile e ambientale junior, Ingegnere dell'informazione, Ingegnere dell'informazione junior, ingegnere industriale, ingegnere industriale junior, Perito agrario, Perito industriale, Perito industriale laureato, Revisore contabile, Zoonomo.
- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è l'autorità competente per le professioni di: Architetto, Architetto junior, Conservatore dei beni architettonici e ambientali, Docente di istituti di istruzione secondaria di primo grado, Docente di istituti di istruzione secondaria di secondo grado, Docente di scuola dell'infanzia, Docente di scuola primaria, Docente tecnico – pratico di istituti di istruzione secondaria, Educatore professionale, Paesaggista, Pianificatore territoriale.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - è l'autorità competente per le professioni di: Consulente del lavoro, Estetista.
- Ministero dello Sviluppo Economico è l'autorità competente per le professioni di: Attività di disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, Attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti, Autoriparatore, Consulente proprietà industriale, Intermediari in materia del commercio all'ingrosso, Magazzini generali, mediatore di commercio, Mediatori marittimi, Somministrazione

di alimenti e bevande, Spedizioniere, Stimatore e pesatore pubblico, Agente e rappresentante di commercio, Parrucchiere.

- Ministero per i Beni Culturali è l'autorità competente per le professioni di: Conservatore dei beni architettonici ed ambientali, Fabbricazione e riparazione di strumenti musicali, Gioielleria, taglio delle pietre preziose, Restauratore.
- Ministero dei Trasporti è l'autorità competente per la professione di: Controllore del traffico aereo, intermediari nell'acquisto, vendita o nolo di navi.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo è l'autorità competente per le professioni di: Guida turistica, Accompagnatore turistico, Direttore tecnico di agenzia viaggi e turismo.
- La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport è l'autorità competente per le professioni di: Attività afferenti al settore sportivo, Guida alpina, Maestro di sci, Maestro snowboard.

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche comunitarie opera il **Punto Nazionale di Contatto per i riconoscimenti professionali** che fornisce a tutti i cittadini interessati informazioni riguardo disposizioni, norme e principi comunitari e nazionali che regolano il sistema della libera circolazione dei professionisti nell'Unione Europea. Il Coordinatore nazionale del Punto di contatto è responsabile della corretta applicazione delle direttive comunitarie sulle professioni e rappresenta un importante punto di riferimento per le autorità competenti nazionali e comunitarie sul riconoscimento dei titoli professionali, la corrispondenza delle qualifiche in ambito comunitario e la mobilità dei professionisti.

**Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Comunitarie – Ufficio Mercato Interno e Competitività – Servizio I – Sito web: [www.politichecomunitarie.it](http://www.politichecomunitarie.it)**

## 2. QUALIFICAZIONI RILASCIATE DA SOGGETTI PRIVATI

Si tratta di un universo in fase di evoluzione, dovuto all'attitudine tipica dei soggetti privati a cogliere le esigenze e le opportunità del mercato. Una mappatura di questi certificati e delle "autorità competenti private" che li rilasciano è complessa, in ragione del divenire incessante di questo tipo di qualificazioni.

Un esempio di queste qualificazioni è il certificato di *Valutatore di Sistemi Qualità* rilasciato dall'Associazione Italiana Cultura Qualità. Il candidato che ha superato il percorso previsto ottiene il certificato ed è iscritto nel Registro dei Valutatori di Sistemi Qualità predisposto da AICQ nel 1990 per certificare i Valutatori Sistemi Qualità.

Un altro esempio sono i certificati rilasciati dal CEPAS, un'associazione senza fini di lucro che dal 1994 opera come Organismo di Certificazione delle Professionalità e della Formazione, per rispondere all'esigenza del mercato di valorizzare le attività professionali con la massima garanzia di competenza ed esperienza. Le professionalità sono certificate secondo quanto prescritto dalla norma ISO/IEC 17024 (norma tecnica non cogente, cui si aderisce su base volontaria) "*Requisiti generali per gli Organismi che operano nella certificazione del personale*". Il CEPAS certifica professionalità in numerosi settori: Qualità, Ambiente, Safety, Security, HACCP, Sanità, Costruzioni e Impianti, Agricoltura biologica, Marketing, Vendite, Recupero Crediti, Amministrazione Immobiliare e Condominiale, Metrologia: Misure Meccaniche e CMM, Foreste, Servizio di prevenzione e protezione, Formazione Organizzazione Aziendale, Consulenza di Management, Life Science, Sicurezza Alimentare ecc.

Un terzo esempio sono le certificazioni rilasciate dalla società Microsoft nel settore dell'*Information Technology*. Le certificazioni Microsoft riguardano un'ampia gamma di ruoli professionali e responsabilità e attestano la competenza di chi le ha conseguite a svolgere attività IT critiche. Alcuni esempi delle più recenti certificazioni sono: Microsoft SQL Server 2005, Microsoft Visual Studio 2005 e Microsoft BizTalk Server 2006.

Un ulteriore esempio sono le certificazioni che riguardano le competenze informatiche e linguistiche riconosciute a livello Europeo.

Per quanto riguarda le competenze linguistiche, nel 2001 con l'emanazione di una Risoluzione del Consiglio d'Europa si è sviluppato a livello europeo un Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (*CEFR - Common European Framework of Reference for Languages*), con l'obiettivo di fornire un metodo - che si applichi a tutte le lingue europee - per validare le conoscenze linguistiche. I sei livelli di riferimento in cui il Quadro si articola (A1, A2, B1, B2, C1 e C2) sono sempre più diffusamente accettati come parametri per valutare il livello di competenza linguistica individuale. Gran parte degli enti certificatori delle varie lingue europee stanno ormai completando il passaggio alle nuove denominazioni dei livelli di conoscenza linguistica per le certificazioni da essi rilasciate o, in alternativa, forniscono tabelle di conversione tra le denominazioni dei propri livelli e quelle standard del Quadro comune di riferimento europeo.

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze informatiche, si è diffusa a livello europeo l'ECDL (*European Computer Driving Licence*) ossia la Patente Europea del Computer. È un sistema di certificazioni che attesta la capacità di saper usare il personal

computer a diversi livelli di approfondimento e di specializzazione e costituisce uno standard di riferimento internazionale. La Certificazione ECDL è riconosciuta internazionalmente e prova che il suo titolare conosce i principi fondamentali dell'informatica e che possiede le capacità necessarie per usare con cognizione di causa un personal computer e i principali programmi applicativi. Essa si rivolge agli studenti, ai lavoratori, al comune cittadino, cioè a tutti coloro che hanno interesse a dimostrare la propria abilità nell'uso del computer. L'ente certificatore per l'Italia del Programma ECDL - è l'AICA (*Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico*).

Caratteristiche comuni alle qualificazioni sopra descritte è il fatto di essere rilasciate da organismi privati autorizzati (o accreditati) per il rilascio dello specifico certificato a cui si riferiscono.

## **Sezione 3 - REFERENZIAZIONE ALL'EQF DELLE QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO**

# 1. QUALIFICAZIONI RILASCIATE NEL SISTEMA ITALIANO REFERENZIABILI ALL'EQF (*stesura in bozza per la consultazione*)

## 1.1 I CRITERI BASE E IL QUADRO SINOTTICO DI REFERENZIAZIONE

La descrizione del sistema italiano delle qualificazioni presentata nei paragrafi precedenti, per quanto essenziale e sintetica, permette di disegnare la mappa delle “qualificazioni” che potrebbero essere correlate all'EQF nei tempi stabiliti dalla Raccomandazione (2010).

Considerata l'assenza al momento di un esplicito e cogente Quadro Nazionale delle Qualificazioni nel nostro Paese, la referenziazione delle qualificazioni italiane all'EQF è basata su una analisi di ognuna delle tipologie già descritte nel capitolo precedente. Tale analisi è basata sulla verifica del grado di rispondenza dell'impianto normativo e regolamentare di ogni qualificazione ai criteri e concetti chiave presenti dalla Raccomandazione EQF e nel documento della Commissione su Criteri e Procedure di Referenziazione.

Ai fini della corretta fruizione di tale analisi è utile richiamare alcuni concetti chiave legati alla **definizione di qualificazione data nella Raccomandazione EQF** che è formulata come segue.

Qualificazione «*risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti*».

È importante notare che, secondo la definizione della Raccomandazione, la qualificazione è indipendente dai percorsi e dai contesti di apprendimento, e può essere raggiunta attraverso vari percorsi di formazione, sia scolastica, sia universitaria, sia professionale e di carriera, compresi i percorsi realizzati in contesti non formali e informali.

Nella Raccomandazione, inoltre, i **risultati dell'apprendimento** sono intesi come «*descrizione di ciò che un discente conosce, capisce ed è in grado di realizzare al termine di un processo d'apprendimento. I risultati sono definiti in termini di conoscenze<sup>21</sup>, abilità<sup>22</sup> e competenze<sup>23</sup>*». Nella definizione di qualificazione inoltre si precisa che questa può essere rilasciata solo se i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a «*standard definiti<sup>24</sup>*».

<sup>21</sup> La **conoscenza** è definita come «*il risultato dell'assimilazione di informazioni attraverso l'apprendimento. Le conoscenze sono un insieme di fatti, principi, teorie e pratiche relative ad un settore di lavoro o di studio*». Nel contesto dell'EQF «*le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche*».

<sup>22</sup> Le **abilità** sono definite come «*le capacità di applicare conoscenze e di utilizzare know-how per portare a termine compiti e risolvere problemi*».

<sup>23</sup> La **competenza** è definita come la «*comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale. Nel contesto del Quadro europeo delle qualifiche le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia*».

<sup>24</sup> Nei più recenti documenti ufficiali europei non si è sentita la necessità di fornire una definizione del termine **standard**. Tuttavia, la recente pubblicazione del CEDEFOP *Terminology of European education and training policy - A selection of 100 key terms* propone sia

Uno dei più rilevanti concetti-chiave presenti nella definizione di qualificazione è quello di “autorità competente”. Occorre dire che non è disponibile una definizione ufficiale di tale concetto, forse perché l'espressione è considerata fondamentalmente autoesplicativa ma è lasciata ai diversi Paesi la facoltà di interpretare chi può avere il ruolo di autorità competente in base alla propria struttura giuridica e regolamentare nonché al proprio orientamento in materia.

Fatte queste precisazioni terminologiche si sottolinea che, in attesa di una compiuta definizione del Quadro Nazionale delle Qualificazioni nel nostro Paese, il percorso di referenziazione che si propone è basato sui seguenti ambiti di analisi:

- 1) analisi di base delle qualificazioni formali pubbliche (ovvero rilasciate da istituzioni pubbliche o autorizzate dal pubblico) nazionali o valide sull'intero territorio nazionale, in base ad accordi Stato Regioni, che siano dotate di standard dei risultati di apprendimento tramite specifiche normative;
- 2) analisi delle qualificazioni pubbliche regionali non ricomprese nella prima fattispecie (ovvero non oggetto di accordi di valore nazionale), la cui referenziazione sia a cura di ciascuna Regione nel suo ruolo di autorità competente sulla base degli stessi criteri condivisi che guidano la prima;
- 3) eventuale sviluppo in prospettiva di analisi di qualificazioni che non rientrano ad oggi nelle prime due fattispecie ma che potranno essere progressivamente incluse sulla base di specifici criteri e procedure di inclusione: ad esempio i percorsi di formazione continua tra cui quelli finanziati tramite i fondi interprofessionali, le abilitazioni professionali ad oggi non regolamentate e ogni altra qualificazione o rilasciata da soggetti privati o rilasciata a fronte di percorsi non formali tramite validazione dell'esperienza. Le procedure di inclusione potranno essere gestite da un'apposita Sede di garanzia designata allo scopo ed eventualmente sostenute da una metodologia comune che consenta l'analisi dei *learning outcomes* con l'aiuto di fonti descrittive di natura statistica come ad esempio la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP).

---

una definizione sia una tipologia di standard modellate sulle più recenti indicazioni europee presenti nei documenti ufficiali, relativi all'EQF, all'ECVET, alle Key competences ecc. È utile, pertanto, fare riferimento al lemma presente in questa pubblicazione, di seguito integralmente riportato.

«**Standard:** *Insieme di elementi il cui contenuto è definito dalle parti interessate. Nota: Si possono distinguere diversi tipi di standard:*

- *lo standard di competenza* descrive le conoscenze, abilità e/o competenze necessarie per una determinata professione;
- *lo standard di formazione* descrive gli obiettivi dell'apprendimento, il contenuto dei programmi, i requisiti d'accesso e le risorse necessarie per raggiungere gli obiettivi formativi;
- *lo standard di occupazione* descrive le attività e i compiti relativi a una determinata professione ed alla sua pratica;
- *lo standard di valutazione* descrive i risultati dell'apprendimento che devono essere valutati e la metodologia utilizzata;
- *lo standard di convalida* descrive il livello del risultato che deve essere raggiunto dalla persona sottoposta a valutazione e i criteri utilizzati;
- *lo standard di certificazione* descrive le regole per l'ottenimento di un certificato o un diploma e i relativi diritti acquisiti.

A seconda del sistema, gli standard possono essere definiti separatamente o rientrare in un unico documento».

**In riferimento al tema delle professioni** si sottolinea che in questa fase la bozza di Rapporto di referenziazione prevede che la classificazione delle abilitazioni professionali segua l'impostazione dell'EQF ed è quindi collocata sugli otto livelli. Il posizionamento in un determinato livello, coincide con la qualificazione richiesta dalla normativa italiana al fine di ottenere la singola abilitazione professionale. Pertanto, se un'abilitazione professionale richiede una laurea magistrale di livello 7 EQF come requisito per il suo ottenimento, la medesima abilitazione professionale è referenziata al medesimo livello (7 EQF), anche se per poterla ottenere sono necessari ulteriori percorsi formativi o prove quali ad esempio tirocinio, esame di Stato per l'iscrizione all'Albo professionale e altro. L'attuale struttura dell'EQF, come abbiamo già visto al punto c) del presente documento, non consente di diversificare diversi gradi all'interno dello stesso livello EQF penalizzando in questo modo l'eshaustività delle informazioni riguardo alle abilitazioni professionali. Questa carenza potrebbe essere ovviata attraverso l'aggiunta di un suffisso accanto al Livello (ad es. 7 P- dove P sta per professionale) ad indicare che si tratta di un'abilitazione professionale o, in aggiunta/alternativa, attraverso le schede descrittive sull'accesso alle singole professioni previste per la versione web del Rapporto di Referenziazione.

In ognuno dei tre ambiti di analisi descritti, i criteri strettamente inerenti la referenziabilità delle qualificazioni e assunti come centrali nel processo italiano di referenziazione EQF, sono sempre tre:

- 1. una qualificazione è referenziabile ove essa sia collocabile in uno degli 8 livelli EQF o tramite un esplicito riferimento regolamentare dell'autorità competente o per coerenza dei suoi standard agli indicatori di learning outcomes corrispondenti a quel livello nella tabella allegata alla Raccomandazione;*
- 2. una qualificazione è referenziabile ove nell'impianto regolamentare della qualificazione proposto dalla autorità competente siano presenti standard formulati in termini di risultati dell'apprendimento;*
- 3. una qualificazione è referenziabile ove nell'impianto regolamentare della qualificazione proposto dalla autorità competente sia previsto ed applicato un sistema di assicurazione di qualità con criteri omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione.*

Come esito dell'impostazione proposta, si riporta di seguito un primo quadro riassuntivo di referenziazione che riguarda le qualificazioni nazionali.

**Tabella 6 - IPOTESI DI CORRELAZIONE AI LIVELLI EQF DELLE QUALIFICAZIONI PUBBLICHE NAZIONALI (DA INTERGRARE CON LA REFERENZIAZIONE DEI SISTEMI DI QUALIFICAZIONE REGIONALI)<sup>25</sup>**

Livello EQF	Tipo di titolo/qualificazione	Tipologia di percorso corrispondente	Rilasciato da
1	Diploma di licenza conclusiva del I ciclo di istruzione	Scuola secondaria di I grado	MIUR/Istruzione
2	Certificazione obbligo di istruzione	Fine del primo Biennio dei licei, istituti tecnici, istituti prof.li, percorsi di leFP triennali e quadriennali	MIUR o Regioni (a seconda del canale di assolvimento scelto)
3	Diploma di qualifica di operatore professionale	Triennio dell'Istituto professionale	MIUR/Istruzione
	Attestato di qualifica di operatore professionale	Percorsi triennali di leFP Percorsi formativi in apprendistato per il dir.dov. o percorsi triennali in apprendistato per la qualifica e per il diploma	Regioni
4	Diploma professionale di tecnico	Percorsi quadriennali di leFP Percorsi quadriennali in apprendistato per la qualifica e per il diploma	Regioni
	Diploma liceale	Percorsi quinquennali dei licei (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Istruzione
	Diploma di istruzione tecnica	Percorsi quinquennali degli istituti tecnici (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Istruzione

<sup>25</sup> Come riportato nei precedenti paragrafi (v. par. 1.7), i diplomi di istruzione secondaria superiore tecnica e professionale, il certificato di specializzazione tecnico superiore, la laurea, la laurea magistrale, i master di I e II livello, il dottorato di ricerca sono conseguibili anche in apprendistato. Tale possibilità non è stata evidenziata in tabella dal momento che si tratta di una previsione normativa in attesa di implementazione.

Livello EQF	Tipo di titolo/qualificazione	Tipologia di percorso corrispondente	Rilasciato da
4	Diploma di istruzione professionale	Percorsi quinquennali degli istituti professionali (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Istruzione
5	Certificato di specializzazione tecnica superiore	Percorsi IFTS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	Regioni
	Diploma di tecnico superiore <sup>26</sup>	Corsi ITS (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Istruzione
6	Laurea	Percorso triennale (180 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università
	Abilitazioni professionali *	Qualificazione richiesta per l'ingresso: Laurea	Ministeri competenti
	Diploma accademico di primo livello	Percorso triennale (180 crediti - CFA)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
7	Laurea Magistrale	Percorso biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università
	Abilitazioni professionali *	Qualificazione richiesta per l'ingresso: Laurea Magistrale	Ministeri competenti
	Diploma accademico di secondo livello	Percorso biennale (120 crediti - CFA)	MIUR/ Istituti di alta formazione artistica e musicale
	Master universitario di primo livello	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università

<sup>26</sup> Come da Decreto Interministeriale del 7 settembre 2011 recanti norme generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici superiori

Livello EQF	Tipo di titolo/qualificazione	Tipologia di percorso corrispondente	Rilasciato da
7	Diploma accademico di specializzazione (I)	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
	Diploma di perfezionamento master (I)	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
8	Dottorato di ricerca	Percorso triennale (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università
	Diploma accademico di formazione alla ricerca	Percorso triennale	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
	Diploma di specializzazione	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università
	Master universitario di secondo livello	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFU) (Percorsi formativi in apprendistato di alta formazione e ricerca)	MIUR/Università
	Diploma accademico di specializzazione (II)	Percorso minimo biennale (120 crediti - CFA)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
	Diploma di perfezionamento master (II)	Percorso minimo annuale (min. 60 crediti - CFA)	MIUR/Istituti di alta formazione artistica e musicale
	Abilitazioni professionali *	Qualificazione richiesta per l'ingresso: Diploma di specializzazione	Ministeri competenti

*\*La referenziazione delle abilitazioni professionali ai livelli dell'European Qualification Framework ha una funzione esclusivamente descrittiva, pertanto non si pone in contrapposizione a quanto indicato dalla Direttiva 2005/36/CE sulle professioni regolamentate. Il livello EQF di riferimento per le professioni coincide con quello della qualificazione richiesta dalla normativa italiana per accedere alla professione. Ad esempio se l'esercizio di una professione richiede la Laurea Magistrale (livello 7), la relativa abilitazione professionale è stata referenziata al medesimo livello EQF.*

*(Vedi Nota preliminare alla lettura della Bozza di Rapporto EQF ottobre 2011 – Paragrafo 2 – Il lavoro svolto e le questioni aperte)*

## **2. CRITERI E PROCEDURE PER LA SUCCESSIVA INCLUSIONE DI QUALIFICAZIONI NELL'EQF (BOZZA)**

Per Qualificazione si intende: «risultato formale di un processo di valutazione e convalida, acquisito quando l'autorità competente stabilisce che i risultati dell'apprendimento di una persona corrispondono a standard definiti». (Raccomandazione EQF 2008)

Per *qualificazione*, nel processo di adesione dell'Italia all'EQF, si intende riferirsi a ogni titolo e certificazione rilasciata da una autorità competente a fronte di standard e regole pubbliche e riconosciute.

**A partire da questa definizione i Criteri tecnici di inclusione nel quadro EQF previsti dalla Commissione e adottati in questa sede sono:**

### **Criterio tecnico n. 1**

*una qualificazione è referenziabile ove essa sia collocabile in uno degli 8 livelli EQF o tramite un esplicito riferimento regolamentare dell'autorità competente o per coerenza dei suoi standard agli indicatori di learning outcomes corrispondenti a quel livello nella tabella allegata alla Raccomandazione.*

### **Criterio tecnico n.2**

*una qualificazione è referenziabile ove nell'impianto regolamentare della qualificazione proposto dalla autorità competente siano presenti **standard formulati in termini di risultati dell'apprendimento.***

### **Criterio tecnico n.3**

*una qualificazione è referenziabile ove nell'impianto regolamentare della qualificazione proposto dalla autorità competente sia previsto ed applicato un **sistema di assicurazione di qualità** con criteri omogenei con quelli indicati nella Raccomandazione.*

In attesa della definizione di un compiuto e formale accordo istituzionale sul Quadro Nazionale delle Qualificazioni, alla prima stesura del Rapporto italiano EQF 2010 sono state prese in considerazione le qualificazioni italiane che siano:

1. rilasciate da autorità competenti pubbliche o autorizzate dalle istituzioni pubbliche - nazionali o regionali - nell'esercizio delle proprie funzioni (ad esempio tramite procedura di accreditamento);
2. valide e riconosciute sul territorio nazionale o regionale con normative o accordi specifici;
3. descritte in termini di risultati di apprendimento tramite legislazione nazionale o regionale oppure accordi di analogo valore.

### **Successiva inclusione**

Ai fini della successiva inclusione i criteri da adottare potrebbero consentire la referenziazione di altre qualificazioni ovvero ad esempio i percorsi di formazione continua tra cui quelli finanziati tramite i fondi interprofessionali, le abilitazioni professionali ad oggi non regolamentate e ogni altra qualificazione o rilasciata da soggetti privati o a fronte di percorsi non formali tramite validazione dell'esperienza.

Occorrerebbe tuttavia definire opportunamente una Sede Nazionale EQF che amministri il processo di analisi delle qualificazioni su richiesta delle autorità competenti che le rilasciano per determinarne la possibilità di essere incluse nell'EQF.

La richiesta andrebbe formulata tramite la presentazione di un dossier informativo sulla qualificazione che ne espliciti le caratteristiche in base ai tre criteri tecnici stabiliti. A questo potrebbe seguire una istruttoria di verifica dei requisiti e una determinazione formale.

Allo scopo di predisporre il dossier informativo le Autorità competenti possono avvalersi di uno specifico percorso metodologico che consenta l'analisi dei learning outcomes con l'aiuto di fonti descrittive di natura statistica come ad esempio la Nomenclatura delle Unità Professionali (NUP), per agevolare tale percorso è in preparazione un lavoro sperimentale di correlazione indiretta tra i descrittori delle unità professionali e i livelli EQF.

Attivando l'opportuna Sede e il processo di successiva inclusione, si potrebbe aggiornare pubblicamente il Quadro italiano di referenziazione EQF con cadenza annuale o semestrale.

